

ATTI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1899

LXVI.

TORNATA DI VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1899

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Atti vari:Relazione (*Presentazione*):

Provvedimenti straordinari militari (AFAN DE RIVERA) Pag. 2313

Disegno di legge (*Seguito della prima lettura*) . 2314

Modificazione alla legge di pubblica sicurezza e all'Editto sulla stampa:

Oratori:

DE FELICE-GIUFFRIDA 2326

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro guardasigilli* . . 2331

GALIMBERTI 2314

PRESIDENTE 2376

Interrogazioni:

Aggressione di un marinaio italiano in Dalmazia:

Oratori:

CANEVARO, *ministro degli affari esteri* . . . 2308-09

VERONESE 2308

Palazzo ducale di Venezia:

Oratori:

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica* . 2309

MOLMENTI 2309

Prefetto di Messina:

Oratori:

BISSOLATI 2310

MARSENGO-BASTIA, *sotto-segretario di Stato per l'interno* 2310-13

Dogana di Catania:

Oratori:

DE FELICE-GIUFFRIDA 2314

VENDRAMINI, *sotto-segretario di Stato per le finanze* 2313-14**Osservazioni:**

Oratore:

VISCHI 2307

La seduta comincia alle ore 14,5.

Fulci Nicolò, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antecedente.**Dichiarazioni sul processo verbale.**

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi sul processo verbale.

Vischi. Ieri il mio amico, l'onorevole Lucifero, senza darmene preavviso, com'è usanza tra noi (forse perchè egli mi sa sempre presente nell'aula fin dal principio delle sedute) fece osservazioni sul processo verbale della seduta precedente circa quanto io aveva detto, svolgendo una mia interrogazione per un atto compiuto da un sindaco del comune di San Giovanni in Fiore, e disse che se avessi conosciuto quel sindaco non avrei pronunciato giudizi, che a lui sembrarono severi, perchè, secondo l'amico Lucifero, quel signore ha principii liberali, ed appartiene a distinta famiglia.

Credo pienamente ciò che disse l'egregio amico; però osservo che non censurai affatto la persona dell'avvocato Lopez, censurai un atto della sua amministrazione. Ora aggiungo che, se davvero il sindaco Lopez avesse idee liberali, dovrebbe riconoscere giuste le mie osservazioni e respingere le lodi dell'Ossevatore Romano.

Presidente. Speriamo di non dovere in

una terza seduta occuparci del sindaco Lopez. (Si ride).

Vischi. Se non vi saranno altre osservazioni contro quello che ho detto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Petizione.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Fulci Nicolò, segretario, legge:

5683. Il deputato Paganini presenta la petizione dei Comuni di Forno di Canale, Falcade, Vallada, S. Tomaso, Alleghe, Rocca-Pietore, Selva Bellunese, Ceccenighe e Taiban, tendente ad ottenere la costruzione di forti di sbarramento ai valichi alpini di S. Pellegrino e Caprile.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia: gli onorevoli Valle Gregorio, di giorni 5; Cavalli, di 10. Per motivi di salute, l'onorevole Sani Severino, di giorni 10. Per ufficio pubblico, l'onorevole Panzacchi, di giorni 8.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Viene prima quella dell'onorevole Veronese al ministro degli affari esteri « intorno all'aggressione sofferta da un marinaio italiano a Zlosela in Dalmazia e come intenda provvedere perchè simili fatti così frequenti non si rinnovino. »

L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

Canevaro, ministro degli affari esteri. Il fatto di Zlosela, a cui allude l'onorevole Veronese, è talmente insignificante e comune per la sua natura, che non merita certo di essere elevato ad incidente internazionale.

Il trabaccolo *Bullo*, arrivando a Zlosela sul far della notte, nell'ormeggiare alla banchina del porto, fu assalito da alcune sassate tirate da monelli, inferiori ai 14 anni di età. Il padrone della barca ebbe uno di questi sassi al petto, ma non gli fece alcun danno, tanto

che lo stesso padrone non credè di doversene lagnare con le autorità del luogo e nemmeno col console italiano della località vicina. Tuttavia l'autorità locale sottopose a procedimento penale questi giovinastri, e, temendo che vi potesse essere qualche influenza morale, che avesse agito su di essi per parte di uomini di maggiore età, fece anche indagini, decisa anche a sottoporre a penalità i colpevoli, se vi fossero stati. Questo è tutto. Come vede l'onorevole Veronese, il fatto non merita l'onore di essere trattato dal Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Veronese.

Veronese. Il fatto veramente non è così insignificante, come l'onorevole ministro ritiene. Il Bullo, proprietario del trabaccolo, ha reclamato alla Capitaneria del porto di Chioggia e il capitano del porto di Chioggia, a sua volta, ha fatto rapporto dell'accaduto al ministro della marina. Il Bullo ed i suoi marinari sono stati insultati con la frase di triste memoria, con la quale i croati vilipendono il nome italiano. Il Bullo ed i suoi marinai sono stati assaliti con sassate, una delle quali ha colpito il Bullo fra la faccia e la spalla, tanto che egli dovette rifugiarsi in casa del conte Draganich, che l'assistè amorevolmente. Tanto è vero che il fatto non è insignificante, che il parroco del villaggio, armato di revolver, ha accompagnato il Bullo, ed ha detto agli astanti: vedete come bisogna difendere i forestieri da certi mascalzoni! Il fatto, che, lo ammetto, non ha avuto gravi conseguenze, è però per sè stesso grave, perchè dimostra ancora una volta, se fosse necessario, che non è questione di gelosia di mestiere, ma è questione di odio di razza.

Mi dispiace che l'onorevole ministro non si sia occupato della seconda parte della mia interrogazione, che è la più importante, e cioè come intenda provvedere perchè simili fatti non si ripetano. Più volte è stata richiamata l'attenzione della Camera su questi dolorosi fatti più o meno gravi, e pur troppo si è dovuto e si deve constatare che le aggressioni si succedono alle aggressioni. Queste saranno più o meno gravi, ma il fatto esiste.

L'autorità giudiziaria austriaca, quando può, punisce anche i colpevoli, ma queste punizioni non hanno il voluto effetto. La causa dunque sta indubbiamente nell'am-

biente ostile, che crea questi fatti, e bisogna convenire che a creare questo ambiente contribuisce anche la politica interna del Governo austriaco; la quale politica interna ha un obiettivo finale molto chiaro ed evidente, la slavizzazione della Dalmazia. Io convengo che noi non possiamo entrare a discutere la politica interna di uno Stato alleato, quantunque questa politica offenda il nostro sentimento nazionale, e noi non possiamo non ammirare un popolo forte, che combatte accanitamente per la sua fede, per le sue tradizioni, per i suoi sentimenti più sacri, che sono anche i nostri.

Ma quando questa politica interna offende i nostri interessi, quando espone i nostri concittadini che vanno sulle coste della Dalmazia, i nostri marinai, i nostri pescatori, a frequenti aggressioni, ad assassinii, a ferimenti, a percosse ed a multe, date anche per la semplice denuncia di contadini slavi, mentre i sudditi austriaci sono trattati con benevolenza e con rispetto dovunque in Italia, allora noi possiamo e dobbiamo chiedere la reciprocità di trattamento.

E le autorità austriache, non solo devono punire i colpevoli, ma devono anche inculcare nelle popolazioni slave il rispetto ai nostri concittadini, che devono trattare da amici e non farsi giustizia da sé contro di essi.

Riguardo alla questione del miglio marittimo, che dà luogo a tante contestazioni, io credo che il Governo italiano, insieme al Governo austriaco, debba trovar modo che sia esercitata una maggiore vigilanza.

Noi giustamente ricordiamo le nostre glorie del passato; ma dobbiamo trarre anche da quelle glorie l'ispirazione di una politica, prudente sì, ma anche energica; e dobbiamo difendere questi nostri pescatori, oscuri eroi del mare, che contendono, giorno per giorno, la vita all'elemento infido per guadagnarsi un pezzo di pane. Se noi non li difenderemo, spariranno anche da quelle coste questi ultimi superstiti dell'antica grandezza di Venezia marinara. E l'onorevole ministro, che ha dimostrato di fare una politica italiana a Candia, sarà benemerito del Paese, se tutelerà questi marinai, che portano sulle coste della Dalmazia il palpito ed il saluto della patria. (*Approvazioni*).

Canevaro, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Canevaro, ministro degli affari esteri. Devo assicurare l'onorevole Veronese che il Governo protegge questi marinai, questi avanzi gloriosi delle antiche marine italiane, che non intende di dimenticarli, e mancherebbe al suo dovere se li dimenticasse e non li proteggesse convenientemente; ma, ripeto, il fatto, cui allude questa interrogazione è insignificante e non può dar luogo ad una discussione dell'importanza di quella che susciterebbe nella sua replica l'onorevole Veronese.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro della istruzione pubblica, il quale ha dichiarato ieri di voler rispondere oggi all'interrogazione a lui rivolta dall'onorevole Molmenti « per sapere in qual modo intenda provvedere al trasferimento della biblioteca Marciana, a fine di rendere possibili i restauri del Palazzo Ducale di Venezia »; gli do facoltà di parlare.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io comprendo le legittime impazienze dell'onorevole Molmenti, che è presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia e che ha anche presieduto la Commissione per lo studio delle condizioni statiche del grande palazzo. Posso però dargli le migliori notizie.

In questo momento è giunto un lungo rapporto dell'egregio architetto Boito, che io farò dare alle pubbliche stampe, perchè tutti sieno assicurati del modo con cui ha proceduto il Regio Governo e credo che i Venetici sapranno grado di quanto abbiamo potuto fare finora e di quanto faremo in avvenire.

Gli ordini dati per lo sgombrò della parte più aggravata dai libri sono stati già, in gran parte, eseguiti. Ora per il trasferimento totale della Marciana al palazzo della zecca, è mestieri presentare alla Camera un disegno di legge, e questo avrò l'onore di fare insieme al mio collega del tesoro, perchè ci vorrà una discreta somma per compiere quel lavoro, e fare anche gli ultimi ritocchi, dirò così, all'opera riparatrice.

Di queste mie parole sono sicuro che l'onorevole Molmenti si terrà pago.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Molmenti.

Molmenti. Sono lieto, dopo tanti e vari commenti fatti su questo argomento, di aver dato occasione all'onorevole ministro di confermare dinnanzi alla Camera la solenne promessa,

che fra breve sarà provveduto, in modo degno dell'Italia, alla conservazione di uno dei più meravigliosi monumenti del mondo. Ed è anche bene che l'onorevole ministro pensi di pubblicare la relazione dell'architetto Boito, giudice autorevolissimo, la quale concorderà certo con la Commissione dell'Accademia di belle arti di Venezia. E giacchè l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di accennare all'ufficio che io occupo indegnamente, dirò, come presidente dell'Accademia, che la Commissione tecnica ha già presentata la sua relazione sulle condizioni statiche del palazzo ducale.

Posso assicurare che tale Commissione, nelle sue conclusioni, afferma che il Palazzo ducale nelle sue mura esterne non presenta alcun pericolo. Non altrettanto può dirsi per le stanze interne.

La Commissione è autorevolissima perchè composta di quattro valenti ingegneri di Venezia, e di due capi-mastri, eredi della sapienza statica di quegli antichi protti, che innalzano fra la laguna le maestose moli della veneta architettura. Urge, onorevole ministro, che la biblioteca Marciana sia allontanata nel più breve termine possibile dal Palazzo ducale, perchè i provvedimenti recenti senza rimediare ai danni del palazzo danneggiano la biblioteca, gloriosa per le memorie del Petrarca e del Bessarione.

Ora i libri, trasportati da alcune stanze puntellate perchè i soffitti minacciavano rovina nella sala del Piovego furono collocati in fretta in iscaffali provvisori e non ci guadagnano certamente. È necessario che sia senza indugio sgombrato del peso immane dei 500 mila volumi, e dei marmi del Museo archeologico, quel Palazzo che stette per tanti secoli testimonia a tante vicende della fortuna, della gloria e del valore italiano.

Solleciti, onorevole ministro, la presentazione del promesso disegno di legge, e la Camera, amorosa custode di quelle eredità di civile culto e di onore che i maggiori ci tramandarono, lo approverà con voti unanimi. Ed Ella, signor ministro, affiderà il suo nome, già così illustre, ad un'opera non peritura, ed avrà la gratitudine di quanti hanno il culto della bellezza, perchè l'arte, la storia, le tradizioni, i monumenti, tra i quali primo il Palazzo ducale, in una parola tutta la poesia suprema di Venezia, sono il patrimo-

nio estetico di ogni anima innamorata del bello. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Farinet, Credaro, Marcora, al ministro delle finanze « per sapere se, anche in considerazione di recenti luttuosi avvenimenti, di cui furono vittime parecchie guardie doganali sulle Alpi, non reputi opportuno di presentare un disegno di legge tendente a rettificare razionalmente, e con vantaggio dell'erario, l'attuale cinta doganale »; ma non essendo presenti gl'interroganti, s'intende decaduta.

Segue quella dell'onorevole Bissolati ai ministri dell'interno e delle finanze « circa il contegno del prefetto di Messina che non ottempera al dovere impostogli dal regolamento generale daziario per dichiarare decaduti gli attuali appaltatori del dazio comunale di Messina, e per impedire così che costoro, malgrado i processi avviati in loro confronto, malgrado le inchieste comunali e governative che ne accertarono le frodi, possano continuare l'opera loro col favore dell'alta camarilla locale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Marsengo-Bastia, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Con decreto prefettizio l'appalto della riscossione del dazio di consumo della città di Messina veniva affidato alla ditta Giuseppe Manzella. In forza della legge daziaria 15 aprile 1897, gli appaltatori della riscossione dei dazi di consumo sono tenuti a prestare una cauzione corrispondente a tre rate mensili della riscossione complessiva presunta dei dazi governativi e comunali.

Sta in fatto che, per l'urgenza della cosa, il contratto con il predetto appaltatore venne approvato, nonostante che la cauzione voluta dalla legge non fosse stata ancora integralmente versata.

Uò creava una situazione un po' anormale per il comune di Messina. Ma è da notarsi che la parte di cauzione versata era tale da assicurare gli interessi del Comune. L'autorità comunale però, in adempimento della disposizione della Giunta provinciale amministrativa, invitava l'appaltatore a dare la cauzione quale era stata stabilita e prefiggeva un termine. Questo in linea di fatto.

Quanto agli apprezzamenti che su questo fatto si possono fare, io dirò che, circa la sorveglianza che il prefetto ha su questi ap-

palti, a termine dell'articolo 238 del regolamento daziario, il prefetto stesso, sentito l'intendente di finanza, deve dichiarare decaduto l'appaltatore, quando non abbia integralmente versato la cauzione prefissa.

Quindi potrà sembrare all'onorevole interrogante e alla Camera che la Prefettura di Messina abbia mancato al suo dovere, non facendo versare integralmente la cauzione da questo appaltatore. Però, come ho osservato prima, la parte di cauzione versata assicurava gli interessi del Comune.

Inoltre sta in fatto che, dichiarando decaduto l'appaltatore dell'impresa del dazio di consumo, necessariamente doveva questa riscossione essere affidata direttamente alla gestione comunale. Ciò avrebbe potuto produrre degli inconvenienti e la Prefettura di Messina, impressionata per questo fatto, non ha creduto di applicare rigorosamente la legge.

Ecco i motivi che hanno determinato questa non rigorosa applicazione della legge.

Presidente. L'onorevole Bissolati ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Bissolati. Io non posso essere soddisfatto della risposta datami dall'onorevole sotto-segretario di Stato, perchè egli non mi ha detto, se il Governo approva o no che il prefetto di Messina non abbia fatto uso delle facoltà dategli dall'articolo 238 del regolamento daziario. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che l'onorevole interrogante e la Camera troveranno poco corretto l'operato del prefetto, ma non ha detto se tale lo trova anche il Governo.

Potrà sembrare strano a taluni che io mi occupi dei fatti di Messina, mentre qui vi sono i diretti rappresentanti di quella città. Io non invoco l'articolo 41 dello Statuto, per cui i deputati sono i rappresentanti della nazione e non del luogo, articolo di cui lo spirito e il significato sono troppo dimenticati in questa Camera; ma mi compiaccio di affermare, che la mia interrogazione non è sgradita ai rappresentanti di Messina.

Del resto un'altra ragione ha spinto me ad occuparmi delle cose di Messina, in quanto il caso di Messina mi sembra un caso tipico del come si svolga l'azione dell'amministrazione centrale in confronto delle amministrazioni locali, specialmente nelle provincie del Mezzogiorno.

È esatto quello che ha detto l'onorevole

sotto-segretario di Stato circa il contratto della ditta Manzella, la quale aveva fatto il primo gennaio 1896 il contratto d'appalto a canone fisso con cointeressenza. È accaduto però che dopo i primi sei mesi vennero liquidate le interessenze, ed emerse una somma di interessenze di 162 mila lire; e gli appaltatori fecero allora il semplicissimo ragionamento che quelle 162 mila lire sarebbero state molto meglio nelle loro tasche che non nelle casse del Comune, cosicchè nel semestre successivo, nella contabilità della ditta appaltatrice, invece che apparire degli utili apparvero delle perdite. La cosa impressionò i consiglieri onesti che curano veramente gli interessi del comune di Messina, e nel Consiglio di quella città si fece interprete di questi sospetti e degli interessi veri della cittadinanza un socialista, Giovanni Noè; il quale con un coraggio che venne lodato da tutta quanta la stampa messinese, anche di partito conservatore, svelò le frodi e gli abusi della ditta, non solo, ma svelò come quella ditta potesse sperare di commettere impunemente quelle frodi, perchè nel Consiglio comunale c'erano azionisti della ditta, avvocati della ditta, compari e clienti della ditta; e ne fece i nomi, imponendo la levata della seduta per lo scandalo che suscitava nelle tribune e fra i consiglieri, scandalo non sterile perchè dopo le sue insistenze coraggiose la Giunta comunale si trovò costretta a denunciare la ditta al procuratore del Re. E ne venne un processo che, per suspicione levata contro la magistratura messinese, si svolse a Palermo, dove il procuratore del Re trovò di dover proporre 14 mesi di reclusione a carico del direttore e del sotto direttore della ditta, ed il tribunale pronunciò sentenza con la quale si rinviava il processo definitivo fino a che non fossero state liquidate le eccezioni di indole civile, fissando un termine che venne a spirare col 31 gennaio.

Siamo dunque di fronte ad un processo penale con tutta probabilità che abbia un esito tutto contrario per gli imputati riguardo alla ditta. Nè basta questo per dire in quali mani si trovino le finanze di Messina.

Vi è la questione della cauzione (e qui viene in discussione l'opera dell'autorità amministrativa). Il sotto-segretario ha confessato...

Marsengo Bastia, sotto-segretario di Stato per l'interno. Dichiarato, non confessato.

Bissolati. ... dichiarato che ci fu della negligenza per parte del prefetto Garroni...

Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Della prefettura.

Bissolati. ... che non verificò che la cauzione fosse prestata a termini di legge; e non poteva altrimenti dichiarare l'onorevole sotto-segretario, perchè c'è una decisione della Giunta provinciale amministrativa di Messina in data 13 settembre 1898, la quale rileva che a termini del contratto c'è un difetto di 141 mila lire nella cauzione che la ditta doveva prestare.

Non basta ancora: per suo conto il Governo (e gliene va data lode) ha iniziato un'inchiesta di cui l'onorevole sotto-segretario, non so perchè, non ha voluto tener parola; questa inchiesta, per dichiarazioni venute in luce per mezzo della pubblica stampa, dichiarazioni degli ufficiali daziari a cui l'inchiesta venne affidata, già rivela tutto un sistema di frodi che è naturalmente contrario agli interessi del Comune e dello Stato. In questa condizione di cose il prefetto che cosa doveva fare?

Il prefetto si doveva ricordare che vi è l'articolo 238 del regolamento generale daziario il quale gli impone di dichiarare la decadenza del contratto. Io ho sentito che l'onorevole sotto-segretario di Stato ha portato questo argomento a giustificazione del prefetto; egli ha detto: Se noi avessimo fatto risolvere il contratto dal prefetto, saremmo andati incontro alle eventualità che l'azienda daziaria avrebbe dovuto essere gestita dal Comune. Io non comprendo veramente questa sfiducia verso l'amministrazione comunale; avete da una parte dei ladri i quali sono stati dichiarati tali dai vostri magistrati e dalle vostre inchieste, e che non hanno soddisfatto all'obbligo della cauzione, e semplicemente perchè avete paura di andare incontro alle eventualità della gestione comunale diretta, lasciate che i ladri facciano il comodo loro. E vedete quale è stato l'effetto della negligenza del prefetto Garroni e del consigliere Buroggi e del prefetto De Rosa; il Consiglio comunale è venuto recentemente nella decisione di...

Presidente. Ma, onorevole Bissolati, i cinque minuti sono passati.

Bissolati. Io mi appello alla Camera.

Presidente. Ma il regolamento non può essere violato.

Bissolati. Ma, onorevole presidente, tante volte per argomenti importanti io ho veduto che si è lasciato oltrepassare il termine dei cinque minuti. Questo è il caso ed io mi appello alla Camera.

Presidente. Ma che c'entra! In materia di regolamento sono io che debbo applicarlo!

Bissolati. Del resto ho subito finito.

Dunque il Comune è venuto nella decisione di accettare una transazione per una somma di 45 mila lire, rinunciando così ai danni-interessi che avrebbero portato la somma da pagarsi a circa un milione. E perchè si è venuti a questa transazione? Forse mancano nel Consiglio comunale di Messina gli elementi onesti che possono far argine contro queste camorre? Perchè in fine dei conti si tratta di camorre poco numerose e che non hanno per sé l'opinione pubblica. Ma gli è che a Messina manca la fede nell'opera della giustizia per ragioni locali, manca la fede nell'azione del Governo centrale; anzi si crede che l'azione della giustizia e l'azione del Governo centrale siano dirette piuttosto a favorire l'opera delle camarille, anzichè a favorire i veri interessi del Comune. Alcuni mesi fa... (*Rumori*).

Presidente. Ma, onorevole Bissolati!..

Bissolati. Ci sono i Fulci nel Consiglio comunale di Messina, ed il Lodovico Fulci parlando di questa transazione diceva (*Interruzioni*)... quando i ladri hanno portato via il portafoglio e poi vi restituiscono il portafoglio vuoto... (*Interruzioni — Rumori*).

Presidente. Ma insomma, onorevole Bissolati! Ma faccia una interpellanza allora!

Bissolati. Ho finito, signor presidente. Io ho rivolto tempo fa al Governo una interrogazione intorno alle condizioni della magistratura. La curia di Messina unanime aveva denunciata la magistratura di Messina come magistratura che vendeva le sentenze. (*Interruzioni*).

Io non ho potuto svolgere quella interrogazione perchè carcerato; però il Governo dovette egualmente preoccuparsi della cosa, fece un'inchiesta ed allontanò semplicemente alcuni magistrati col solito sistema di regalarlo ad altri luoghi le persone che hanno mancato ai loro doveri.

Il procuratore generale Weber venne mandato a Genova, ma in seguito al trasloco venne nominato commendatore... (*Interruzioni — Rumori*).

Presidente. Ma insomma, onorevole Bissolati!

Bissolati. Il Governo centrale non adopera le armi che sono consentite dalla legge per difendere gl'interessi del Comune; è naturale dunque che la parte onesta della cittadinanza non voglia lasciarsi prendere per il collo da questi appaltatori che vivono di frodi.

Io ho udito pochi giorni fa dall'onorevole Colombo ricordare che uno dei doveri del Governo centrale sarebbe quello di opporsi all'opera delle consorzierie, specie nel Mezzogiorno... (*Rumori*).

Ora, per quanto possiamo essere avversari del Governo, noi non possiamo pensare che voialtri vogliate difendere di proposito queste consorzierie e queste camorre... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Bissolati, è ora di finirla.

Bissolati. Ho finito. Io credo piuttosto che siate impotenti a combatterle, perchè l'opera vostra rimane come paralizzata dalle influenze locali....

Presidente. Ma questo non ha nulla a che fare coll'interrogazione; sono considerazioni generali.

Bissolati. Ebbene, se voi volete un aiuto a combattere queste consorzierie che sono il cancro materiale e morale del Mezzogiorno, dovete chiederlo a quelle energie popolari di cui fu interprete e rappresentante a Messina il socialista Noè, e che la Camera è oggi chiamata a sopprimere per mezzo delle leggi repressive.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Io non ho detto in modo esplicito quale fosse l'opinione del Governo, ho creduto soltanto di dichiarare in modo molto chiaro quale sia stato l'operato del prefetto di Messina.

Bissolati. Faccia decadere la ditta!

Presidente. Non interrompa!

Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Questa questione sarà presto definita in modo regolarissimo rispondente agli interessi di Messina e, se sarà necessaria l'applicazione rigorosa della legge daziaria, il Governo farà in questo senso quello che converrà.

Bissolati. Mi riservo di presentare una interpellanza sullo stesso argomento.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Così rimane esaurita questa interrogazione. Prima di procedere allo svolgimento delle altre interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno, invito l'onorevole Afan De Rivera a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Afan de Rivera. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra nel quadriennio dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1903. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Continuazione delle interrogazioni.

Presidente. Continueremo ora lo svolgimento delle interrogazioni.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro delle finanze « per sapere se non creda opportuno di evitare sollecitamente l'inconveniente, testè lamentato alla Dogana di Catania, che la madreperla greggia, da tutte le Dogane di confine ammessa alla esenzione daziaria accordata ai generi compresi nella voce di tariffa 348ª, sia arbitrariamente tassata a lire 150, con grave danno dell'industria nazionale ed arrestando il lavoro di una numerosa classe di operai. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Credo che l'onorevole De Felice-Giuffrida vorrà facilmente dichiararsi soddisfatto quando sappia che la contestazione che ha dato argomento alla sua interrogazione concerne soltanto una partita, ma non è sorta da una massima stabilita dalla dogana di Catania per tutte le partite di madreperla introdotte in quella dogana.

La partita di madreperla di cui parla l'onorevole De Felice-Giuffrida, essendo stata ritenuta atta a lavori di intarsio, si è creduto fosse passibile del dazio di lire 150. Siccome però l'interessato ha sporto reclamo, si esaminerà se quella specie di madreperla debba essere assoggettata al dazio che le venne imposto o ad uno diverso; e, nel caso che la dogana di Catania non abbia applicato giustamente la legge, sarà fatta giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole

De Felice-Giuffrida per dichiarare se sia o no soddisfatto.

De Felice-Giuffrida. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato di quanto mi ha detto. L'onorevole ministro, però, mentre con sollecitudine ha deferito la questione all'esame del Collegio dei periti, dovrebbe convincersi che l'eccessivo zelo fiscale, specialmente in casi simili a questo, può recare grave danno alla produzione locale, provocando e aumentando nello stesso tempo, il malcontento, specialmente tra le classi operaie.

Non è la prima volta che la benemerita ditta Rosario Porto e figli ritira scheggie di madreperla. Ebbene, nelle varie dogane d'Italia, queste scheggie sono state considerate diversamente dalla madreperla pura.

Ora alla dogana di Catania, è venuto il ticchio di non voler riconoscere come ben fatto quello che hanno fatto le altre dogane. Capisco che il Collegio degli arbitri darà ragione a chi ragione deve avere; ma intanto non è poco danno, onorevole sotto-segretario, che un'industria la quale occupa circa 300 operai, veda compromesso il proprio esercizio e che circa 300 famiglie debbano rimanere senza lavoro.

Forse per una ragione, come si dice fra noi, di bottone, non si vuol dare biasimo alla dogana di Catania, per un fatto che per sé stesso è biasimevole; ma, onorevole sotto-segretario, se Ella non vuole pronunziare una parola che significhi biasimo, ne pronunzi almeno una che significhi: fine degli abusi.

È vero che le dogane d'Italia debbono fare il loro dovere, ma ricordo all'onorevole sotto-segretario delle finanze che l'eccesso del dovere è anche dannoso. Nel caso attuale l'eccesso non colpisce soltanto una persona, ma tutti quelli che sono addetti ad un dato genere di lavoro.

Mi affido quindi all'onorevole ministro, perchè questa questione, che riguarda non un industriale soltanto, ma un'intera classe di lavoratori, venga presto risolta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per le finanze. Con le dichiarazioni che aveva fatto, sperava che la questione non sarebbe stata spostata.

Io aveva fatto osservare all'onorevole De Felice, che si tratta di un fatto isolato, e non aveva escluso che potesse esserci un errore.

Egli deve ammettere che può darsi una controversia. Ora c'è un collegio di periti che se ne occupa, vi sarà un giudizio e si farà giustizia; ma escludo che la condotta dell'ufficio di dogana di Catania sia stata ispirata dal desiderio di far sorgere contestazioni, per produrre un pregiudizio agli operai che lavorano la madreperla.

Se un errore c'è stato, saranno prese quelle misure che saranno ritenute di giustizia.

De Felice-Giuffrida. C'è stato troppo zelo, semplicemente.

Seguito della discussione in prima lettura sul disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ed all'editto sulla stampa.

Presidente. Essendo trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione in prima lettura sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ad all'editto sulla stampa. »

Viene ora la volta dell'onorevole Galimberti, il quale ha facoltà di parlare.

Galimberti. L'onorevole presidente del Consiglio, che duolmi di non veder presente in questo momento, quantunque sia degnamente rappresentato dai suoi colleghi della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, nel suo discorso del giugno aveva detto che prendeva tempo, facendo tutte le riserve possibili ed immaginabili sui disegni di legge già presentati dal Ministero precedente, prendeva tempo per esaminarli e presentarli alla Camera quando lo avesse poi ritenuto opportuno.

L'onorevole Sonnino disse giorni sono parole quasi di rimprovero per questo ritardo al Capo del Governo, soggiungendo che sarebbe stato meglio se la Camera avesse fin da allora deliberato su questi disegni di legge.

Io credo invece sia miglior cosa discutere oggi su questi provvedimenti, perchè la coscienza nostra non è più turbata nè appassionata dai dolorosi fatti di maggio, e possiamo così renderci meglio ragione delle necessità.

La tesi sostenuta dal presidente del Con.

siglio per giustificare la presentazione di questi disegni di legge è stata duplice: egli ci presentò questi disegni a titolo di prevenzione e di repressione.

Pelloux, presidente del Consiglio. No! no! Io non ho mai parlato di prevenzione! (*Commenti*).

Galimberti. Perdoni, onorevole presidente del Consiglio, Ella non vorrà dirmi che ha presentati questi disegni di legge perchè i fatti di maggio si rinnovino; evidentemente li ha presentati per prevenire che si rinnovino.

Pelloux, presidente del Consiglio. Ma non ho mai parlato di prevenzione!

Galimberti. Sia pure, ma evidentemente le leggi si fanno per prevenire i fatti e si applicano per reprimerli quando se ne presenta il bisogno.

Pelloux, presidente del Consiglio. Ma allora non c'è prevenzione.

Galimberti. Insomma si previene e si reprime. L'onorevole Sonnino aggiunse pure, che queste leggi debbono ancor servire ad arrestare il Governo sulla via dell'arbitrio.

Ecco la questione, ed evidentemente l'onorevole presidente del Consiglio l'ha posta in attinenza coi fatti di maggio, perchè in coscienza mi dovrà ammettere che, se quei fatti non fossero successi, egli queste leggi non le avrebbe presentate e forse egli nemmeno oggi sarebbe al potere.

Pelloux, presidente del Consiglio. D'accordo!

Galimberti. Ora queste leggi hanno, a parer mio, un doppio carattere: un carattere profilattico ed un carattere terapeutico, come direbbe l'onorevole ministro Baccelli.

Ferri. Ed uno chirurgico!

Galimberti. Verrà poi l'operazione!

Presidente. Non interrompano, li prego: onorevole Ferri, anche Lei è già iscritto! (*Si ride*).

Galimberti. Quindi io mi domando: dobbiamo i fatti di maggio alla mancanza di queste leggi? I fatti di maggio provennero dall'essere lo Stato italiano disarmato contro il disordine? E, votate queste leggi, sarà lo Stato più forte, potremo prevenir meglio i disordini? Ecco, ripeto, la questione.

I fatti di maggio! Non io ne farò la diagnosi, che potrebbe anche essere sospetta su questi banchi, sebbene pur noi siamo amanti dell'ordine e non domandiamo certo oggi che l'ordine vada a domandar perdono al disordine represso e punito.

La diagnosi dei fatti di maggio l'hanno fatta gli uomini che siedono sui banchi dell'opposto lato della Camera, la fece un uomo che rappresenta la città dove tali fatti furono più dolorosi, l'onorevole Colombo rappresentante della città di Milano. Egli non è venuto a sostenere alla Camera, che i fatti di maggio fossero la conseguenza dell'abuso del diritto di riunione o di associazione o fossero la conseguenza della libertà della stampa degenerata in sfrenata licenza; ma ha sostenuto, che il male ebbe origine dal disagio e dalla miseria. (*Denegazioni e proteste*).

Egli disse così! (*Vive denegazioni*).

Allora ripeterò la frase dell'onorevole Colombo. Egli ne additò le origini: « nelle cricche nel Mezzodi e nel fiscalismo al Nord. » Ed invero non potete asserire che i fatti delle Puglie abbiano avuto origine dall'abuso del diritto di riunione, di associazione, o di stampa; che le plebi illetterate pugliesi sieno discese all'insurrezione, che tutti deploriamo, per un articolo della *Gazzetta di Bari* o d'altro giornale. Per certo la causa stata principale del movimento del Mezzogiorno è la miseria, è stato il disagio; e il movimento insurrezionale, per contagio, si è esteso al Settentrione. L'onorevole Colombo ha affermato: non le leggi mancavano, ha mancato il Governo. (*Benissimo!*)

Richiamiamoci al passato: al passato che può ripetersi nel futuro. Non crediate con queste leggi che ci sono sottoposte di poter prevenire e reprimer ogni qual volta il Governo, per reggersi, avrà bisogno di appoggiarsi ai voti dell'estrema sinistra! (*Benissimo! — Approvazioni*).

Come volete che un Governo possa resistere ai partiti estremi quando ha bisogno dei voti di quelli che quei partiti qui rappresentano? (*Approvazioni*).

Noi abbiamo assistito perciò a deplorabili fatti le cui cause debbono unicamente ascrivarsi alla debolezza del Governo. (*Bene!*)

Ma l'onorevole Colombo, che ha fatto così bene la diagnosi del male, che ha così bene analizzato, da elettricista superiore, (mi si consenta la frase) l'accumulatore elettrico per cui scoppiarono i fatti del maggio, poi (per servirmi delle parole dell'onorevole Pantano) ha fatto il processo alla *folgore*. Egli parve ammonire: badate, il ruggito è la rivolta ma il leone è la miseria, è la fame...

Oh, viva Dio! onorevole Giolitti, quale

fortuna per l'Italia se, come si fece per i ribelli, si potessero pure incarcerare la fame e la miseria! Se si potessero, come tu proponesti per i recidivi, deportare in Affrica!

Questi provvedimenti invece non sono d'indole economica; non provvedono alla miseria, al disagio; essi provvedono unicamente a far tacere il malato cloroformizzandolo; ma il cloroformio non toglie il male e perchè il malato non griderà più non è a credersi che più non soffra e che più non senta.

Una voce. Che c'entra Giolitti?

Galimberti. C'entra benissimo, perchè è lui che ha proposto la legge per la deportazione dei recidivi.

Torniamo all'argomento. Le proposte che ci sono fatte, quali attinenze dunque hanno coi torbidi del maggio? Frenarono esse almeno gli arbitrî governativi? Riguardo al 1° articolo, che si riferisce al diritto di riunione, esso lascia il tempo che trova. Non dice di più nè di meno di quello che abbiamo già nella legge di pubblica sicurezza agli articoli 7 e 8. Neppure con queste disposizioni noi preverremo fatti come quelli del Maggio, perchè le riunioni sediziose, che hanno avuto luogo, furono contro la legge e avverranno sempre contro qualsiasi legge; perchè è impossibile concepire che chi vuol ribellarsi si assoggetti a domandare il permesso alla pubblica sicurezza. Avremo inoltre lo stesso arbitrio da parte del Governo come nel passato.

Sentiremo, approvato questo articolo, gridare di qui (*Accenna all'estrema sinistra*), che le riunioni non erano punto contro l'ordine pubblico, e che il Governo ha violato la legge col proibirle; sentiremo rispondere dai banchi del Governo: no signori, si voleva turbare l'ordine pubblico, e perciò furono proibite. Ma, per le convenienze parlamentari, noi oggi vedremo proibito qui ciò che è permesso là; oggi permesso ciò che domani sarà vietato; e perciò, siccome il pubblico ragiona ed è logico, ripeterà che, la legge dovendo essere uguale per tutti e sotto di tutti, ed essendo questa legge applicata ora sì ed ora no, a seconda delle convenienze e delle circostanze parlamentari, questa non sarà una legge di giustizia, ma una legge di arbitrio governativo.

Allóra, mi si domanderà: ma con quale legge nel caso nostro frenerete l'arbitrio governativo? Ed io vi rispondo candidamente:

con nessuna, finchè il Governo è arbitro della legge.

Io riconosco un diritto solo, onorevole Sonnino, con cui si può frenare l'arbitrio governativo, ed è quello esercitato qui, alla tribuna, colla nostra parola e col nostro voto, cioè col colpire il Governo e con la parola e con la critica e col voto solenne. Ma si è fatto tutto questo nel passato? Abbiamo noi avuto il coraggio, quando vennero permesse dimostrazioni che colpivano in pieno petto gli agenti dell'ordine pubblico e prevenivano il responso della giustizia, di sollevare qui la questione dell'ordine e di chiedere un voto solenne?

Si è da qualche banco, quando si portarono in piazza e si tollerarono emblemi contrari a quanto prescrive la legge, che sono atti a turbare l'ordine pubblico, che sono contro le istituzioni, si è da qualche banco sollevata forte ed alta protesta? Si è chiesto un voto contro l'indirizzo del Ministero? Ed ecco come la supina acquiescenza della Camera nel tollerare le prime debolezze, l'ha trascinata a tollerare le violenze perpetrate poi, tacendo, tacendo sempre, finchè ciò che doveva accadere, è accaduto. (*Bene!*)

Passiamo al diritto di associazione. Si dà, per sostenere questa legge, la ragione di fatto, che è meglio avere una legge, sia pure cattiva, che continuare nella situazione presente in cui, per citare soltanto Milano, vi sono oltre 500 associazioni disciolte. E va bene. Ma, prima di tutto, io torno a domandarvi: quale rapporto abbia l'abuso del diritto di associazione coi fatti di maggio. Io ho letto le sentenze dei tribunali militari; ebbene non una ne trovai riguardante abusi del diritto d'associazione. Si dirà: perchè mancava la legge, No, la legge non mancava; anzi l'articolo 252 del Codice penale ha trovato una giurisprudenza così larga, che bastava avere aderito al *Partito dei lavoratori di Milano*, per aver contravvenuto a quell'articolo del Codice penale.

Si è avuta una giurisprudenza, dirò, così rigida e severa, che non fu ammessa neppure la buona fede nel reato di associazione. Dunque non la materia giuridica mancava; mancava la materia di fatto.

Or, con questa legge, che cosa facciamo? Si risponde: diamo coll'intervento in causa dell'autorità giudiziaria quelle garanzie che,

fino ad oggi, sotto l'autorità di pubblica sicurezza, non si avevano.

Prima, dipendeva dalla pubblica sicurezza la richiesta di scioglimento; ora, invece, questa passa all'autorità giudiziaria; cioè l'autorità di pubblica sicurezza, sopra richiesta dell'autorità giudiziaria, procederà allo scioglimento delle associazioni.

Quindi, la richiesta viene dall'autorità giudiziaria; lo scioglimento dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non rileverò quanto l'attuale dizione: *autorità giudiziaria*, sia in contraddizione con l'articolo 129 del Regolamento giudiziario. Si è già detto che, con quelle parole, si vuole intendere il Pubblico Ministero. Io osservo però, che le leggi non si debbono interpretare per sottintesi; le leggi s'interpretano per quello che dicono e non per ciò che dovrebbero dire.

Questa errata dizione indica una cosa sola: che in materia di tanta importanza si è legiferato un po' troppo in fretta, ed è male...

Del Balzo Carlo. Eppure è un parto serotino.

Presidente. Ma, onorevole Del Balzo, non cominci anche oggi! (*Si ride*).

Galimberti. Non rileverò neppure un'altra menda, dirò così, del presente disegno di legge, che fa lo Stato grande elemosiniere per conto altrui. Se un'associazione, che venga disciolta e non avrà nel suo statuto designato come debba essere devoluto il capitale che possiede, in tal caso lo Stato per di lei conto lo deve erogare alla Congregazione di carità. Per me invece la migliore cosa sarebbe di restituire ad ognuno il fatto proprio e non prestare ad altri le intenzioni nostre per quanto buone e caritatevoli. Perciò, quando si sciogliessero delle Società e vi fosse un fondo sociale, si dovrebbero invitare i soci a ritirarlo perchè se lo dividano o lo destinino come ed a chi loro piaccia. Di questa nuova filantropia dello Stato veramente non dovrebbero lamentarsi i nostri colleghi socialisti (*Interruzioni all'estrema sinistra*) perocchè in questo caso lo Stato non fa che attuare la loro massima: sottrarre all'individuo socio per dare alla Congregazione, collettività (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Tanta generosità dello Stato, tanta sua filantropia coi denari presi agli altri per forza, mi fa sovvenire il detto di un buon par-

roco savoiaro sopra S. Francesco di Sales. « Ho conosciuto, egli diceva, quel gran santo in Savoia; era un uomo pieno di fede, di amore, di pietà, non aveva che un solo difetto: barava al giuoco, ma lo faceva per dare ai poveri. » Il Governo, nel caso nostro, spoglia i soci delle Società disciolte, del loro denaro, ma lo fa per darlo ai poveri. Parlo del Governo come ente e non delle persone. Parlo obbiettivamente: l'onorevole Fortis m'intende benissimo.

Ma lasciamo queste piccole mende e torniamo alle garanzie della legge.

La garanzia principale consisterebbe nel passaggio all'autorità giudiziaria della richiesta di scioglimento. Ma questa garanzia è nulla se non sia suffragata da un pubblico giudizio, da un pubblico dibattimento, seguito da sentenza, contro cui v'è il rimedio dell'appello e del ricorso in Cassazione. Qui io leggo nell'articolo 1°, che si comminano pene a quanti appartengono ad una associazione diretta a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali; ma quando i soci, tradotti in giudizio a' termini dell'articolo 1° e dell'articolo 5, saranno assolti, l'associazione tornerà a ricostituirsi come prima? Evidentemente no, a' termini dell'articolo 3 della legge presentata.

Quale differenza avremo adunque con questi provvedimenti di legge? La differenza è questa: che invece di fare la richiesta di scioglimento il Questore, la farà il Pubblico Ministero. Entrambi rappresentano il potere esecutivo, soltanto il Pubblico Ministero è posto direttamente sotto la direzione del ministro guardasigilli e il Questore invece è sotto la dipendenza del ministro dell'interno.

Ora io vi domando se sia « più serio e più giusto », come sta scritto nella relazione, essere disciolti in virtù di un ordine che venga dal Questore, oppure da una richiesta che venga dal procuratore del Re; se sia più serio e più giusto, che l'ordine venga dall'onorevole Finocchiaro o parta dall'onorevole Pelloux.

Io non ci trovo nessun'altra differenza in questo disegno di legge, se voi mi sottraete la garanzia solenne del giudizio per ogni scioglimento d'associazione e della ricomposizione in seguito ad assolutoria; se voi mi sottraete il giudizio pubblico per cui dell'opera sua il Governo assume la responsabilità piena, pubblicamente rispondendone e lasciando che

le associazioni si ricompongano quando il giudice riconosca che nel fine loro non c'era reato.

Si noti ancora, che all'articolo 2 al primo capoverso, si legge: « Nel caso di urgenza l'autorità di pubblica sicurezza procederà allo scioglimento ». Perciò, allorquando l'autorità politica vorrà servirsi dell'autorità giudiziaria, chiederà lo scioglimento per mezzo del Pubblico Ministero; quando vorrà servirsi del questore, allora toglierà a pretesto l'urgenza. È la questione del cuoco, che lasciava ai pesci la scelta tra l'essere lessati e l'essere fritti: con questa legge si cucina il diritto d'associazione a lesso per mezzo del Pubblico Ministero o lo si frigge per mezzo del questore. Ma i pesci rispondevano, come nell'apologo, al cuoco, di non desiderare di esser nè lessi nè fritti. (*Si ride*).

Un male certo voi produrrete, ed è di introdurre la magistratura in cose che direttamente non le appartengono. Pur troppo ormai in Italia abbiamo preso un cattivo andazzo per cui i magistrati sono chiamati a far di tutto tranne che a dettare sentenze. Voi li avete immischiati nelle lotte elettorali colla presidenza nelle elezioni (ed io non trovo nessun guadagno adesso che ci sono i magistrati, in confronto di prima coi liberi cittadini); voi li immischiaste nelle questioni politiche delle associazioni, con questo disegno di legge, rendendo l'azione del Pubblico Ministero sospetta, perchè posta sotto l'autorità del prefetto; voi volete intruffolare i magistrati in tutte le questioni, da quelle elettorali a quelle di stampa; sicchè io ripeto che il magistrato in Italia ormai avrà sol più da attendere a tutte le mansioni politiche in cui andiamo impeciandolo ed il minor suo tempo potrà impiegarlo nel fare quelle sentenze, per cui è pagato, amministrando la giustizia in nome del Re.

Non dirò che due parole riguardo agli articoli per la tutela dei servizi pubblici.

Avrei desiderato veramente a questo proposito, che si imitassero le leggi e le consuetudini inglesi; perchè io qui trovo negato il diritto di sciopero agli operai addetti a servizi pubblici; trovo in altro progetto come gli stessi vengano ancora militarizzati, quasi che non bastasse l'aver già loro tolto il diritto di sciopero, ma viceversa non trovo tutte quelle garanzie che hanno gli operai inglesi

a tutela della loro libertà, dei loro interessi e dei loro diritti.

Ciò non trovo; mentre sarebbe stato tanto più necessario, dopo i risultati dell'inchiesta che è stata compiuta sopra le società più forti e più potenti del Regno, assuntrici di pubblici servizi.

Vengo ora alla parte del disegno di legge riflettente la stampa.

L'onorevole Torraca ha parlato molto della responsabilità dei giornalisti, ma io non credo che egli abbia voluto addossare parte della responsabilità dei fatti del maggio ai pubblicisti che sono stati condannati o far risalire alla stampa la causa delle rivoluzioni.

La storia non gli darebbe ragione, nè per un verso nè per l'altra; perchè riguardo alle rivoluzioni la storia c'insegna che molte rivoluzioni sono state fatte in nome della violata libertà della stampa, anche da quelli che non sapevano nè leggere nè scrivere, ma che pur si sono fatti, per l'ideale della libertà, uccidere; ma essa non ci offre un solo esempio che alla sfrenata libertà di stampa si debba una rivoluzione. Se io volessi fare dell'erudizione a buon mercato potrei citare lo splendidissimo discorso fatto da un uomo che non era sospetto per devoto affetto alla monarchia, e che per l'alta intelligenza e sapere è certamente degno di ogni venerazione, il visconte di Chateaubriand.

Questi, a chi temeva che colla soverchia libertà della stampa si potesse andar incontro a rivoluzioni, osservava: che le rivoluzioni sono successe anche prima che la stampa esistesse, anzi più prima che dopo. (*Si ride — Commenti*).

Si certissimamente più prima della divulgazione dei giornali che in appresso, perchè mancava prima al popolo il mezzo di esprimere il suo pensiero, mancava lo sfogo della stampa periodica, che è una valvola di sicurezza.

Ma io non ho bisogno di ripetere qui la dimostrazione fatta dal grande scrittore francese, mi bastano per il mio argomento le sentenze del tribunale militare di Milano. Quando voi leggete nella sentenza di quel tribunale che i giornalisti vennero condannati non per aver partecipato ai fatti, che si dichiara non averli loro voluti, che anzi si accerta sono scoppiati contro la loro volontà, io credo che non possiate più attribuire all'opera e alla volontà dei pubblicisti i fatti,

che tutti abbiamo deplorato. Voi mi direte: ma le sentenze stesse affermano però che il terreno è stato preparato da loro. Rispondo: ammettiamo pure che l'abbiano preparato i pubblicisti, ma se l'hanno preparato, ciò fecero con la complicità dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria...

Romanin-Jacur. Questo è vero!

Galimberti. ... Perocchè quando per cinque o sei anni si lascia fare dal Governo la propaganda, e il procuratore del Re, con tre mesi di tempo, che la legge gli accorda per processare i giornali, non fa un sequestro, non fa un processo, ma tutti tacciono; tace la Procura del Re, tace la Questura, tace il Governo, io non so se la sentenza dei tribunali militari vada a colpire più i pubblicisti incarcerati, o non quelli che, dopo averli col silenzio approvati, li hanno poi fatti carcerare!

Romanin-Jacur. Ha ragione!

Galimberti. Si è gridato contro taluno che ebbe qui a dire che il nostro sistema aveva qualche cosa del russo; si è gridato all'eccesso.

Un eccesso in tale affermazione veramente c'è, ma osserviamo bene come vanno le cose. In Russia, o, se non vi piace la Russia, in Italia, durante i passati Governi, quando uno aveva presentato alla censura il suo libro o il suo giornale, ed ottenuto il *nihil obstat, imprimatur*, nessuno più lo perseguitava, tutto era finito. Oggi in Italia no; noi abbiamo la censura preventiva, ma questa non garantisce di ciò che può accadervi poi. Abbiamo la censura preventiva, perchè il primo numero di un giornale lo dovete portare al Fisco, e se il Fisco vede che c'è qualche cosa, che non va, sequestra il giornale; sicchè si può presumere, che il giornale non sequestrato è, lecito, perchè il Fisco avrebbe fatto il suo dovere sequestrandolo...

Torraca. Non impedisce la pubblicazione!

Galimberti. Senta, onorevole Torraca, quando il procuratore del Re vuole, impedisce la pubblicazione di un giornale!

Torraca. Ma la legge è quella!

Galimberti. Non solo s'impedisce la pubblicazione coi sequestri dei numeri del giornale, ma si arriva eziandio a sopprimerlo. Cito esempi.

Vi era a Torino una stampa scandalosa e licenziosa; un uomo, che tutti abbiamo qui venerato e compianto, l'ex-guardasigilli Lo-

renzo Eula, allora procuratore del Re presso la Eccellentissima Corte d'appello, in meno di 15 giorni riusciva a sopprimerla. Perchè, facendo il suo dovere, sorvegliando, non appena quei giornali erano stampati, immediatamente li sequestrava; e non c'è nessun giornale, tanto più oggi, che possa reggere ai replicati sequestri.

Non è ciò forse la preventiva censura esercitata per mezzo del sequestro? Ebbene, quando questo suo diritto il procuratore del Re non l'ha esperito, è segno che credette non esservene bisogno. E allora come mai, dopo 5 o 6 anni, quando tutto è dimenticato, si ritorna nuovamente sulle permesse pubblicazioni per punire i presunti autori?

L'onorevole Torraca sa benissimo che gli scritti, stampati sui giornali, non vivono neppure 24 ore e che mai alcuno, neppure fra i migliori pubblicisti nostri, ha raccolto i suoi scritti in un volume, ritenendoli di circostanza, effimeri, passeggeri. Eppure dopo 5 o 6 anni, quando uno non si ricorda neanche più di aver pubblicato quegli articoli, in Italia viene fuori il procuratore del Re a dirvi: dovete risponderne penalmente. È verissimo ch'io ho permesso prima tutto, ma adesso trovo che ho fatto male e vi traduco davanti a tribunali speciali, vi distolgo dai vostri giudici naturali, che *de jure* vi assolverebbero, per farvi condannare in nome di un improvvisato diritto retroattivo, che condanna oggi ciò che ieri era permesso.

Ecco le dolorose quanto ingiuste condizioni fatte alla libertà di stampa in Italia. E badi, onorevole Torraca, che la questione del sequestro è molto più seria di quanto non sembri. Un sequestro non potrà far gran male alla piccola stampa, che non ha estesa diffusione: anzi un sequestro ogni tanto può giovarle a guisa di *réclame*. Ma la grande stampa è anche una vera industria, e quando un giornale a vasta diffusione è sequestrato, per ogni sequestro è una grave perdita, un grave danno che subisce, e pochi sequestri continuati segnerebbero la fine del giornale.

Si è affermato, che non è sufficiente l'Editto Albertino, e che lo Stato non è bastantemente forte, non è garantito davanti la stampa sovversiva.

Ma io domanderei a chi ha affermato ciò, se davvero l'Editto Albertino non sia bastevole e non armi sufficientemente lo Stato.

Quando quasi un buon terzo delle disposi-

zioni dell'Editto Albertino non sono state mai applicate, tanto furono giudicate eccessive, come si può dire che non bastano? Una legge che ha ricopiato in gran parte le più severe disposizioni della legge francese, e che non si ha mai avuto il coraggio di applicare integralmente in Italia, non basta e, bisogna farne una più grave? Sostenendo che non si è armati perchè dell'arma non si sa o si vuol farne uso.

Io vi domando: dove mai e quando furono applicati gli articoli 22, 24, 16 e 18 dell'Editto Albertino? L'articolo 24 specialmente, il quale va molto più in là dell'articolo 247 del Codice penale, perchè parla di ogni provocazione all'odio fra le varie classi sociali, e contro l'ordinamento della famiglia, mentre il Codice penale parla soltanto di eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, ed in modo pericoloso?

L'onorevole Torraca ha discorso dell'articolo 45 dell'Editto Albertino relativo alla inserzione degli atti ufficiali del Governo, ma egli servendosi per mettere in ridicolo le disposizioni dell'Editto Albertino, dimenticava che fu precisamente con quell'articolo che il conte di Cavour salvò una buona parte della stampa liberale piemontese.

Perchè quando, nella lotta ingaggiata contro il clero e l'oscurantismo, la nostra stampa piemontese, per le replicate scomuniche lanciate dall'alto dei pergami, vedeva scemati i suoi introiti, ridotti a nulla il numero dei suoi associati e la pubblica vendita, sono stati precisamente questi comunicati a pagamento, che venivano dal liberale Governo del conte di Cavour, che la nostra stampa salvarono da certa morte; e così essa ha potuto continuare quell'epica lotta informatrice di tutto il movimento unitario liberale italiano. (*Approvazioni*).

D'altronde contro la stampa le più gravi accuse non possono essere che queste: la ingiuria o la diffamazione personale, e il disprezzo delle pubbliche leggi. Ma io chieggo, e lo chieggo ai miei avversari leali: quale paese ha un Codice che colpisca la diffamazione, come la colpisce il Codice penale italiano? Avete l'articolo 393 che, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa, vi commina nientemeno che da un anno a cinque di reclusione e da mille a diecimila lire di multa. Cioè una pena che importa un *minimum* di dieci mesi (con le circostanze at-

tenuanti) di pena personale e di lire 883 di pena pecuniaria. E per l'ingiuria l'articolo 395 commina da uno a sei mesi di detenzione o la multa da lire 300 a lire 3,000. Se parlate poi di disprezzo alle leggi, dopo la legge del luglio 1894 in cui gli articoli 24 e 17 dell'Editto Albertino sono stati fusi negli articoli 126 e 247 del Codice penale, io vi domando: dove trovate, o nel Codice francese o nella legge inglese una pena superiore alla nostra, che va nientemeno da tre mesi ad un anno e da cinquanta a mille lire di multa? Non vi basta ancora? Nell'articolo 247 del Codice penale voi avete tutto dall'apologia del reato, all'incitamento alla disubbidienza alle leggi ovvero all'odio fra le varie classi sociali. E notate bene, che quello che non ha fatto il Codice l'ha fatto la giurisprudenza.

Il Codice penale parla d'odio non di lotta di classe, ma i magistrati dissero: voi socialisti predicate soltanto la lotta sociale: or siccome le plebi ignoranti intendono, per lotta, l'odio di classe, così ogniqualvolta siete denunziati dall'autorità di pubblica sicurezza per contravvenzione all'articolo 247 predicando la lotta di classe, noi vi applichiamo i soliti sacramentali sei mesi di reclusione, intendendo che avete predicato l'odio di classe.

Che cosa volete di più? Almeno nella legge proposta dall'onorevole Bonacci, mentre si voleva sostituire al gerente il direttore, si aveva un certo riguardo d'indorare la pillola col diminuire, per l'ingiuria e la diffamazione, le pene.

Per la diffamazione dunque il Codice penale commina al libellista una gravissima pena e non accorda invece, salvo determinati particolarissimi casi, non ammette la prova; e malgrado ciò si vorrebbe ancora, che quando questa sia accordata, nemmeno il diritto di far note, con la pubblicazione del resoconto, le sue ragioni e di stabilire così la propria buona fede, sia concesso al pubblicista.

Pazienza la legge francese! Essa almeno lascia al querelante la responsabilità di chiedere o no che il processo si svolga a porte chiuse, e così non si pubblici il resoconto. In questo modo il pubblico può ben giudicare chi ha paura della luce, della verità e si fa forte della proibizione della legge per imporre alle coscienze il silenzio. Ma noi perchè vogliamo mettere insieme colui il quale si sente forte, sicuro della propria innocenza che non ha paura di nulla, col birbante ma-

gari, che si nasconde dietro una disposizione del Codice, e negando egli la prova neppure volete che ciò si sappia, si conosca? (*Bene! Bravo!*)

Perchè, o signori, io so bene che c'è una stampa che ingiuria e diffama, e questa stampa fa certo del male. Ma ve ne è pure un'altra che sostiene speculazioni losche e fa peggior danno ancora. Il Duchesne, in quel suo libro che è rimasto impareggiabile, ha fatto una severa inchiesta circa i danni prodotti da questa stampa, ed ha provato che nei 15 anni in cui l'impero mise la muse-ruola ai giornali per le libere discussioni, vi fu un danno di sei miliardi, sottratti, per mezzo della stampa ligia agli ingordi speculatori, al risparmio francese. È questo che si vuole forse in Italia? (*Benissimo!*)

Onorevole Torraca, Ella che è giornalista deve sapere che se vi sono giornalisti che fanno l'ignobile mestiere del ricattatore, non mancano neanche coloro che speculano ignobilmente sui possibili errori d'un onesto giornale, e con l'arma del Codice commettono veri ricatti estorcendo grosse somme, mercatando in giustizia un onore che non hanno e non sentite offese.

Torraca. Ma siamo d'accordo.

Galimberti. Vi sono alcuni che speculano sopra le gravi sanzioni del Codice penale: ed il giorno che avrete tolto il gerente e messo il direttore, quando non il povero, che ha nulla, ma il ricco che possiede sarà in giuoco per una negligenza qualunque, allora vedrete di quanto cresceranno i ricatti ed i ricattatori! (*Benissimo!*) Si aggiunge che il vero autore deve essere punito; che ognuno deve assumere la propria responsabilità e nessuno trincerarsi dietro la persona d'un insciente od incosciente.

Vogliono condannati gli autori delle ingiurie e delle diffamazioni e non già uomini di paglia. Ma chi dice ciò ignora, che per l'ingiuria e la diffamazione, non esiste più col nuovo Codice penale il reato speciale di stampa; sono soltanto reati comuni commessi per mezzo della stampa. Lo stesso si dica per i reati di provocazione alla disobbedienza alle leggi, all'odio di classe dopo le leggi del 1894.

Divenuti questi veri reati comuni, tolti gli articoli 28, 27, 24, ecc. dall'Editto Albertino e trasportati negli articoli 393, 395, 247 del Codice penale, è evidente che nessuna

responsabilità del gerente ferma più l'opera del Pubblico Ministero nello scoprire e colpire gli autori ed i complici di questi reati.

In altri termini, e pervenire ad un esempio, il nostro Codice, nelle ricerche degli autori e complici, non distingue fra l'omicidio e la diffamazione per mezzo della stampa, fra chi vi colpisce con l'arma nel corpo e chi vi ferisce con la penna nell'onore. Di ogni mezzo il potere giudiziario dispone per venire alla scoperta dei colpevoli, nessun ostacolo gli è frapposto, nessuna strada vietata: e il gerente non è più là se non per assicurare, che all'opposto degli altri reati, dove molte volte non si arriva a colpire alcuno, qui uno, egli, è sempre colpito. Il Direttore, se autore o complice, può adunque sempre essere scoperto e punito.

Ferri. Quanti ce ne sono di direttori condannati? Ha ragione l'onorevole Galimberti.

Galimberti. Perdoni, onorevole Ferri, la giurisprudenza è andata ancora più in là in materia di ingiurie e diffamazioni. Citerò il caso di un giornale che è fra i più amanti dell'ordine, il giornale di un uomo che il Governo meritamente ha testè nominato senatore, e che va fra i nostri più valenti e stimati pubblicisti: cioè il giornale del già nostro collega onorevole Roux. Ebbene, nel processo Mestriner, la nostra giurisprudenza andò a limiti impossibili nella responsabilità del direttore, e condannò l'onorevole Roux, in un giudizio penale, dove la sua reità era esclusa e la sua responsabilità, a mente degli articoli 1151 e 1152 Codice civile non ammessa, per mancata diligenza (!) contro ogni diritto penale e civile. Che cosa volete di più? (*Interruzioni dell'onorevole Torraca.*)

C'è tanto di sentenza che fu confermata in Cassazione.

Una voce. È stato un arbitrio!

Galimberti. Chi osa chiamare arbitrio le sentenze della Cassazione?

Torraca. Era noto l'autore.

Galimberti. Chi si salva da questi arbitrii? Dopo una sentenza della Cassazione non c'è più riparazione di giudizio che resti, resta la *res judicata* che *pro veritate habetur*.

È poi una contraddizione la proposta di diminuire soltanto la pena al gerente, quando si scopre l'autore? Una delle due: o credete che il gerente sia innocente, ed allora proscioglietelo; o credete che sia complice, ed

allora gli si dia la pena che è applicata ai complici in tutti i reati comuni. Ma l'istituzione del gerente io la desidero conservata come la migliore garanzia della libertà della stampa. Non è stato certamente un demagogo quel Pier Carlo Boggio, il martire di Lissa, che difendeva nel 1864 l'istituzione del gerente per ragioni etiche e politiche le quali ancora oggidì hanno sempre una grande importanza perchè soltanto il popolo può darvi la gran forza dell'impersonalità della stampa, eliminando le distinzioni fra classe e classe sociali.

Diceva egli: « L'istituzione del gerente è nella sua essenza l'associazione del popolo, la sua partecipazione alle lotte del pensiero. Gli è per stabilire una mutua solidarietà nelle lotte per la libertà, che tutti dobbiamo difendere pugnando o col pensiero o con la persona... » (*Risa ironiche — Rumori*).

L'onorevole Torraca, crederà d'aver ragione dicendomi che queste sono state utopie di Pier Carlo Boggio, che ciò non si è verificato, e che la affermazione in pratica non ha avuto quel plauso che noi in teoria siamo pronti a dare. Ma è strano, onorevole Torraca, che la proposta di sopprimere il gerente si faccia ora, essenzialmente ora contro il partito socialista, perchè queste leggi sono di portata politica e di lotta contro quel partito.

È strano che si pensi di negare il gerente precisamente per quella stampa, dove il gerente risponde davvero del direttore, dove la parola del direttore è la coscienza del gerente, dove dotto e indotto hanno una fede sola, formano una persona sola, se è vero quanto ha affermato un uomo del partito conservatore, il Le Bone, nel suo ultimo libro, che il partito socialista va prendendo vere e proprie forme religiose.

Ma crede, onorevole Torraca, che gli inganni a cui dà luogo l'istituzione del gerente fossero ignoti al legislatore nel 1848? Il legislatore li conosceva benissimo, perchè la legge del 26 marzo 1848 non è altro, in specie per ciò che ha tratto all'istituto del gerente, che la riproduzione delle disposizioni della legge del luglio 1828 in Francia.

Ora quegli inconvenienti che l'onorevole Torraca ha deplorato qui dentro, tutti quanti erano noti al legislatore nel 1848, perchè tutto ciò che oggi si verifica si era verificato già in Francia. E quello che oggi ha detto qui

l'onorevole Torraca, lo disse Alberto di Larmora in Senato. E sapete che cosa rispondeva il conte Federico Sclopis, che non era certamente un demagogo?

Che quando parlasi della libertà e della licenza della stampa, si devono sommare i beni ed i mali che vengono da questa libertà; tener conto degli uni e degli altri considerando quali sieno i maggiori, perchè le leggi non si fanno soltanto per salvarci dai mali, ma per conservare ancora tutti i beni della civiltà umana. E rispecchiava in proposito il pensiero di un altro valente uomo, a cui noi tutti di qualunque partito c'inchiniamo, quell'illustre pensatore e scrittore che fu il conte Alessio di Tocqueville, il quale scriveva che: « In materia di stampa non vi ha via di mezzo fra il servaggio e la licenza; e per raccogliere i beni inestimabili che assicura la libertà della stampa, bisogna subire pure i mali inevitabili che essa fa nascere. Volere aver gli uni schivando gli altri, è abbandonarsi ad una di quelle illusioni, nelle quali si cullano soltanto le nazioni ammalate. »

Torraca. Questa è metafisica!

Galimberti. È qui, è nel rispetto, nei riguardi del pubblico alla stampa, anche quando esagera, che io avrei voluto udire l'onorevole Torraca o l'onorevole Di San Giuliano a parlarli delle usanze inglesi. Le conosco anche io quelle leggi citate: ma ogni qualvolta voi mi parlate dei *bill* d'Inghilterra, di leggi inglesi, non potete astrarre dalla grande corrente dell'opinione pubblica organizzata nella libera stampa inglese, che penetra dovunque e raffrena e forse, in fondo, quasi là dirige ogni cosa e che qui non esiste.

Torraca. Secondo voi.

Galimberti. Non potete astrarre dai costumi secolari, dalle libere consuetudini che fanno la forza della nazione inglese e che qui non ci sono. Così la legge inglese permette allo offeso, all'ingiuriato, di querelare penalmente il direttore; ma in Inghilterra nessuno cita in giudizio il direttore del giornale a rispondere in via penale, lo si chiama soltanto a rispondere in via civile.

Torraca. E questo vogliamo.

Galimberti. Ma provi a fare altrettanto qui, e poi vedrà se il direttore sarà chiamato in via penale o in via civile.

Quando si parla dell'Inghilterra in Italia, io mi sovvegno di quanto diceva in questa

Camera Federico Gabelli a questi nocchieri della legislazione inglese: « voi mettete sempre la prora verso l'Inghilterra ed arrivate sempre alla Spagna. » (*ilarità — Benissimo! a sinistra*).

È strano che si tuoni tanto contro gli eccessi della stampa nella difesa delle sue libertà. Ma perchè allora non tuonate contro l'avvocato il quale eccede nella sua arringa a difesa del proprio cliente? Forse che colui il quale difende i suoi ideali umanitari, sociali merita minori attenuanti di chi difende la persona di Tizio o di Caio? Le grandi assise della libertà son forse da meno di quelle della giustizia?

Si è citato il conte di Cavour, e si è detto: non ricordiamo il Piemonte, perchè in Piemonte non attecchivano quei giornali che voi avete nominato: essi non facevano strada.

Ma il conte di Cavour l'ha detto perchè non facevano strada. In quel suo stesso memorando discorso, che è stato in questi giorni pubblicato da tutti i giornali, egli diceva: « I disastri sofferti dalla nazione (eravamo dopo Novara) avevano suscitato dolori e turbamenti tali che ove fossero stati sviluppati potevano trascinare gran parte della nazione a quel partito (il repubblicano). Questo partito trovò degli organi nel nostro paese, ne trovò pochi o nessuno nella nostra capitale, ma nella città di Genova ne trovò parecchi. (Si noti che Cavour parlava quasi all'indomani della rivolta di Genova). Ma questo (ascolti, onorevole Torraca) a mio avviso, invece di essere un male, fu un gran bene. Se il Governo, invece di mantenere la libertà di stampa in tutta la sua potenza e di poco curare questi attacchi del partito repubblicano, avesse voluto comprimere l'espressione di queste opinioni, credo che al presente questo partito sarebbe molto più temibile di quello che oggi non sia. » (*Interruzioni — Approvazioni*).

Ecco il motivo per cui il Piemonte, fidente nelle sue libertà, ha disprezzato tutti gli attacchi alla sua forte e liberale Dinastia.

Vi è esagerazione ed esagerazione: vi è esagerazione della stampa nella sua licenza, ma vi è anche esagerazione da parte del potere esecutivo quando le condanne siano troppo numerose e severe, quando il pubblico, uscendo dai dibattimenti, non riprova

l'autore per il suo scritto, ma il giudice per la sua sentenza; quando le condanne del giudice, per la severità e per il numero, suscitano un sentimento pericoloso di simpatia e di pietà per i puniti.

Si è pur detto: sostituiamo il direttore al gerente, perchè il direttore sa tutto ciò che si stampa nel suo giornale, quanti vi scrivono, e che cosa scrivono.

Io non so chi vorrebbe ancora sottoporsi al lavoro forzato di redigere un giornale, rivedendolo tutti i giorni dalla prima riga fino all'ultima parola della quarta pagina, perchè anche della quarta pagina fu sentenziato che debba rispondere il gerente.

Guai poi s'egli cadesse un giorno ammalato; guai se si assentasse; guai se sbaglia credendo di fidarsi nell'abilità dei tanti suoi redattori! Specialmente con la nuova giurisprudenza, che in ogni frase dubbia trova sempre il reato!

Bisogna non conoscere il meccanismo di un grande giornale per poter sostenere questa teoria.

In pratica succederà questo; per i grandi giornali generalmente non avremo processi, perchè ormai i grandi giornali è ben difficile che appartengano al partito dell'opposizione, e sarebbe un po' strano che un Governo processasse i giornali amici o proprii. (*Benissimo!*)

Avremo invece i processi per i piccoli giornali di provincia, per quelli che più facilmente scivolano nella via della licenza.

Ma che cosa faranno questi giornali? Faranno una cosa sola: cambieranno il nome di gerente in quello di direttore.

Torraca. Ma c'è il tipografo.

Galimberti. Ci verremo poi allo stampatore. Dunque cambieranno il nome di gerente in quello di direttore ed avremo allora la stessa farsa di prima, con la differenza che invece di avere un uomo di paglia che si chiama gerente, ne avremo un altro che avrà la consolazione di chiamarsi direttore.

La tesi del direttore di giornale *quand même* responsabile è già stata respinta dalla stessa magistratura. Io ricorderò la sentenza di un uomo, che non sedeva su questi banchi, ma sedeva sui banchi della destra, di un uomo il cui nome è testimonianza del più illuminato patriottismo, quello del padre di un nostro esimio collega, di Filippo Bonacci, il quale, presidente della Corte di cassazione di Torino, in un suo memorabile ar-

resto respingeva questa teoria, e diceva che il voler far solidale sempre il direttore, il volerlo chiamare senz'altro, in buona fede o no, a rispondere del reato di stampa, offendeva non solo il concetto della libertà di stampa, ma anche la santità della giustizia.

Ci vuol poco a comprendere quanto sarà facile alla stampa minuta e libellista di eludere queste disposizioni di legge, che ricadrà invece in tutto il suo rigore soltanto su la stampa onesta.

L'onorevole Torraca mi ha interrotto nominando lo stampatore. È la tesi a cui ha accennato anche l'onorevole Sonnino. Lo stampatore, a termine dell'articolo 5 dell'Editto Albertino, quando risulta che operò scientemente e in modo da dover essere considerato come complice, è già adesso chiamato a rispondere; quindi per questo punto siamo d'accordo: la legge provvede già. Ma se invece voi lo volete sostituire al gerente, che cosa accadrà? In linea di equità, diciamo così, siamo sempre allo stesso caso dello schiavo di Alessandro. Chi conosce l'arte editrice in Italia, sa bene che, fatte onorevoli eccezioni, quelli che stampano e specialmente quelli che pubblicano gli accennati piccoli giornali, sono ignoranti poco più poco meno come lo sono i gerenti. Quindi, ripeto, avrete sempre lo schiavo di Alessandro che prendeva le sferzate per l'imperatore che sbagliava.

Ma fatto lo stampatore responsabile, la censura, che avete tolta da una parte, voi la rimettete dall'altra: perchè qualunque editore, prima di far uscire il giornale, vorrà esaminarlo e vorrà fare le debite modificazioni secondo il suo talento. Ed allora che bel servizio si sarà reso alla nostra stampa? Avremo messo il pensiero, l'intelligenza a servizio dell'ignoranza, mentre con la legge attuale è l'ignoranza che serve il pensiero, che patisce per lui, che si sacrifica per lui...

Torraca. Non ce n'è bisogno.

Galimberti. È curioso che anche questa massima dello stampatore sia stata respinta da uno dei nostri più valenti e giovani magistrati; ho nominato il Mosca, il quale ha combattuto ad oltranza questo sistema di applicare allo stampatore la responsabilità penale e civile. E ha scritto che allora tanto varrebbe che si dicesse più esplicitamente, più chiaramente e più onestamente che non si può esercitare l'arte tipografica senza la licenza governativa: così il Governo accor-

derebbe la licenza solo a quegli stampatori che stampano ciò che a lui piace, e non accordandola a quelli che stampano ciò che non gli piace, di reati politici non si discorrerebbe più. Nè vale il distinguere fra responsabilità penale e civile attenendosi solo e sempre a quest'ultima. Avvegnachè responsabile sempre il tipografo in via civile, questi non stamperà libro o giornale senza farsi fare prima un sufficiente deposito a titolo di precauzione e così i ricchi soltanto avranno in questo libero Regno la libertà di stampare.

E passo alla disposizione per le notizie false. Questa disposizione di legge è riprodotta dalla legge francese, stata introdotta in quel breve termine fra il ritorno dell'impero e la battaglia di Waterloo da un arresto del 1815 che fu conservato nella legge del 1835 e poi in quella del 1881. Però in Francia sorse a combattere questa disposizione di legge uno degli uomini principali di quella nazione, che ho udito nominare a titolo di onore dall'onorevole Gabba: vale a dire Jules Simon, e gli fece coro uno dei giornali più gravi che si stampano a Parigi, il *Temps*. Malgrado ciò, questa disposizione di legge fu approvata: ma come è eseguita? In nessun paese come in Francia si tollerano le notizie più errate e più balorde, e nessuno sequestra per ciò i giornali. Perchè mai riprodurre questa disposizione di legge in un paese come il nostro, che ha la censura telegrafica, colla quale si può esercitare una grande vigilanza preventiva sopra le notizie dei giornali, in un paese che ha i sequestri dei giornali all'ordine del giorno, con i quali si può togliere subito le false notizie dalla pubblica circolazione? Io non credo che vi sia punto la necessità di fare una cattiva legge per non applicarla o per applicarla male. Poichè degli abusi cui darebbe luogo basterà addurre soltanto un recente esempio del sequestro di un giornale di Torino, amante dell'ordine e del presente Gabinetto, unicamente perchè gli aveva telegrafato il suo corrispondente da Roma, che l'*Avanti* asseriva essere stata diramata una circolare del ministro dell'interno in cui si prendevano disposizioni per gli assegnati al domicilio coatto!!

Per tutto ciò vi fu il sequestro, e con questa legge voi al sequestro aggiungereste la persecuzione del processo.

Perchè una legge sia bene applicata, oc-

corre avere non solo il perverso volere dell'agente ed il pregiudizio da lui alla società arrecato, ma eziandio che il fatto sia suscettibile di una rigorosa definizione, in modo da chiudere la via all'arbitrio. Con questa mal definita ed indefinibile disposizione legislativa, si apre invece la via ad ogni arbitrio governativo ed è meglio perciò non farne nulla. Non conviene mai mettere troppo la ragione inerte che si chiama la Legge, con la ragione attiva che si chiama la Forza.

Non parlerò neppure della consegna due ore prima del giornale già due volte condannato nell'anno. Attualmente, per l'articolo 51 dell'Editto Albertino, è disposto che i giornali che escono con caricature siano consegnati al fisco 24 ore prima. Nessun giornale illustrato in Italia è sottoposto a quanto prescrive detto articolo. E però nessuno se ne occupa; è cosa uscita dalle consuetudini. Se si trascurano oggi le 24 ore, figuratevi se domani si terrà conto delle vostre due ore!

Infine vengo alla competenza del giudice, per invocare che si ritorni ai principî per cui fu essenzialmente ed inizialmente istituita la giuria: cioè per i reati di stampa.

Oggidì in Italia si verifica in fatto che, mentre si sostiene che i giurati non dovrebbero occuparsi d'altro che dei reati di stampa, dei reati politici, ed i reati comuni dovrebbero invece lasciarsi al giudizio dei magistrati, la massima parte dei reati politici, dei reati di stampa sono stati sottratti ai giurati e dati a giudicare ai magistrati.

Quando l'Editto Albertino regolò la libertà della stampa, in Piemonte non esisteva la giuria: fu introdotta nel 1859; ma per i reati di stampa, fin dal 1848 l'introdusse l'Editto Albertino. Ora noi abbiamo dato indietro a tutto vapore, e lasciamo ai giurati il giudicare dei reati comuni, riguardo ai quali, per la competenza della giuria nel giudicare, si può discutere, mentre distogliamo i giurati dal giudicare nella sede più propria, cioè, quando, offese la società o le istituzioni, è dovere primo del cittadino accorrere alla difesa.

L'onorevole Sonnino, pur dissentendo nei particolari dei disegni di legge presentati dal Governo, crede però che ne resterà più forte lo Stato; e quando lo Stato sarà più forte, aggiungeva, si potrà abbondare nella via del perdono. E così, da quanto ho potuto comprendere dai cenni di capo del presidente del Consiglio, approvati questi disegni di

legge, avrebbe luogo l'amnistia. Io non so se l'amnistia, a queste condizioni, possa essere decorosa e per il Governo che l'elargisce e per quelli che la ricevono: ma certamente, o signori, ogni giornalista incarcerato protesterebbe per la libertà a lui data al prezzo della libertà di pensiero scemata o perduta. La generosità del Sovrano sarà per lui poca cosa, se tornato libero nella luce del sole, non si sentirà più libero nella luce dell'anima; se la magnanimità dell'amnistia seguirà soltanto dopo la proclamazione di una legge che darà facoltà ogni momento al Governo di rimetterlo quando voglia in prigione. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

L'onorevole Sonnino, sul finire del suo discorso, fece un franco invito al presidente del Consiglio dicendo che accettava questi disegni di legge come una tendenza del Governo verso quel programma che egli ha sempre sostenuto con tanto valore, che egli ha sempre con tenacia e costanza ammirabili mantenuto saldo. E soggiungeva: io credo che voi accorderete la vostra politica interna con quella finanziaria. A questo patto, io vi darò pieno il mio appoggio, pieno il mio aiuto.

Ebbene, le sue parole mi facevano ricordare un altro invito, che partiva dai banchi della Destra, nel 1852, quando si discussero i primi ritocchi alla legge sulla stampa.

Anche allora venivano al conte di Cavour, dalla Destra, lusinghe, minacce e promesse, perchè egli si incamminasse per la via di una politica di cui, per esempio, poco su poco giù, mutati i tempi, nel suo ordine del giorno accenna l'onorevole Prinetti. Ma l'uomo maggiore della Sinistra Subalpina, quello che ne fu il capo più illustre, comprese che se la Sinistra avesse continuato a combattere il Ministero, lo avrebbe gittato pienamente in braccio alla reazione, lo avrebbe assoldato alla Destra.

Ed allora Urbano Rattazzi sorse dal suo banco a dire: che se il Governo non si avanzava sulla via della reazione, i voti dei liberali piemontesi non sarebbero a lui mancati. Da quelle parole principiò il celebre connubio fra Rattazzi e Cavour, connubio che non ebbe luogo fuori, negli angiporti parlamentari, ma nella libera discussione, alla Camera.

Il conte di Cavour, all'onorevole Menabrea, che dopo ciò gli rimproverava di rivolgere la nave ad altri lidi, rispose: « non

è vero che il Ministero rivolga la sua prora ad altri lidi. Egli non fece alcuna manovra di quella specie; egli vuole camminare nella direzione della prora e non della poppa.»

Con nessuna autorità, ma con la massima lealtà, io rivolgo questa domanda al presidente del Consiglio: vuole egli camminare in direzione della prora, o in direzione della poppa? (*Viva ilarità*).

Chiede egli a noi di passare alla discussione degli articoli, seguendo le liberali affermazioni che si sono udite in questi giorni su tutti questi banchi, o di passarvi seguendo la tendenza a cui allude l'ordine del giorno dell'onorevole Prinetti?

È egli solidale con tutto il suo Gabinetto, oggi nella politica interna come domani nella politica finanziaria? O accettando oggi i voti che di là gli vengono per la politica interna, è pronto domani a sacrificare l'*omnibus* finanziario ed a presentare la testa d'asceta di Paolino Carcano o almeno quella assalonnica del ministro del tesoro ad Erodiade Sonnino? (*ilarità*).

So benissimo che l'onorevole presidente del Consiglio, da soldato quale egli è, risponderà francamente. Ma era pure un gran generale Fabius Cunctator e *cunctando restituit rem*. Ignoro se l'onorevole Pelloux appartenga alla scuola di tanto generale: ma lo assicuro che temporeggiando egli non restituirà le cose in pristino; contribuirà invece ad ingarbugliare sempre più questa già aruffata matassa parlamentare. (*Benissimo!*)

L'onorevole Spirito, terminando il suo discorso, citava l'esempio dell'Assemblea francese del 1848 e lo indicava a noi per imitarlo. Ebbene, io ricordo che nel luglio del 1848 a chiedere l'approvazione delle leggi difese dall'onorevole Spirito si levò uno dei più eloquenti e poderosi uomini della Francia, il conte di Montalembert. Anche allora, all'indomani dei fatti tristissimi di Parigi e di Lione, il conte di Montalembert diceva al Governo: badate, voi avete fiaccata la rivoluzione, avete fiaccata la rivolta, ma non avete fiaccate le idee; avete disarmato i rivoltosi, ma non avete tolto dalle loro menti il pensiero ribelle. Per poter far ciò, bisogna che comprimate la stampa e il diritto di associazione: bisogna che voi aboliate, o rendiate pressochè nullo il diritto di riunione; se volete salvare la Repubblica, l'unico modo è quello di uccidere sua madre, la Rivoluzione.

Ebbene il conte di Montalembert fu cattivo profeta: egli che chiedeva leggi di repressione all'opposto di Jules Favre, il quale invocava invece provvedimenti per la educazione, per il credito ed il commercio e la riforma tributaria a salvezza della Francia, egli poco dopo doveva scontare l'errore delle sue proposte vedendosi processato per reato di stampa e la Repubblica caduta in mano del dittatore. (*Commenti — Interruzioni*).

Io lo so bene che noi non corriamo questo pericolo...

Una voce all'estrema sinistra. Chi lo sa?

Galimberti. No, perchè la Dinastia in Italia ha tali radici che rassicurano l'unità e la libertà della nazione; ma se venisse il giorno del pericolo, io so pure che con queste leggi voi salvereste nulla! (*Bene! Bravo! — Congratulazioni — Qualche applauso dalle tribune*).

Presidenta. Avverto le tribune che finirò per farle sgombrare: e specialmente la tribuna della stampa. (*Bene! Bravo!*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che gli attuali provvedimenti politici sono la negazione della libertà, li respinge. »

De Felice Giuffrida. Dopo l'elevato discorso dell'onorevole Galimberti, avrei potuto rinunciare a parlare. Avrei, però, desiderato che alle idee, nobilmente espresse, ai principî, squisitamente elevati, egli avesse fatto seguire un'affermazione esplicita di voto. Se l'onorevole Galimberti avesse poscia detto: non posso passare alla votazione delle leggi; avrei potuto benissimo fare a meno di parlare. (*Commenti*). Ma egli, che è stato molto chiaro nell'affermazione delle idee, permetta di dirgli che non è stato egualmente chiaro nella manifestazione del voto. Vota o non vota il passaggio alla seconda lettura? Lo dica esplicitamente!

Io, senza quei preamboli menzogneri che mettono d'accordo il deputato ora col Governo contro il Paese, ora col Paese contro il Governo, e che fanno del rappresentante del popolo, per far mia una figura rettorica usata dall'onorevole Di San Giuliano, una specie di pipistrello politico, che è topo coi topi, uccello cogli uccelli, io, che non amo i mezzi termini, non esito a definire i disegni di legge come li definisce il Paese: un'aberrazione politica, una vergogna della civiltà!

L'onorevole Pelloux ha dimenticato che, quando un Governo viola in alto i patti fondamentali dello Stato, autorizza il popolo a romperli in basso: perchè al diritto di resistenza dei Governi, come ebbe a dire un illustre storico inglese, l'Hallam, corrisponde quello che egli chiama *diritto sopracostituzionale*, cioè, il diritto alla rivoluzione. (*Rumori*).

E voi non potete negare questo diritto, onorevoli colleghi, perchè lo affermastе solennemente scrivendolo col vostro sangue nel libro della storia, il giorno in cui i Borboni, negata la fede dei patti giurati, vi autorizzarono a dire che, mancati i patti, rimaneva almeno al popolo il diritto alla rivoluzione.

Ma io voglio, almeno per una volta, mettermi d'accordo con l'onorevole Di San Giuliano...

Una voce a destra. Sarebbe la seconda. (*Si ride*).

De Felice-Giuffrida. No, è la prima volta: non sono stato mai d'accordo con l'onorevole Di San Giuliano.

Egli affermava, pronunziando un forbito discorso, che l'ordine non è stato ancora ristabilito in Italia.

Sia pure.

Ma, in questo caso, ricordo all'onorevole Di San Giuliano che alla stampa fu posto già un violento bavaglio nel 1894, e che ne ha dovuto avere un altro dopo i moti di Milano; ricordo all'onorevole Di San Giuliano che il diritto di riunione e di associazione venne violentemente giudicato dai tribunali militari di Palermo prima e da quelli di Milano poscia; ricordo che nelle isole dei coatti è relegata gran parte del pensiero italiano; e che dai tribunali-giberna siamo scesi, giù giù, sino al Ministero-giberna. (*Bravo! a sinistra*).

Ebbene, se ciò, onorevoli colleghi, non è riuscito a ristabilire l'ordine, vuol dire, evidentemente, che i provvedimenti repressivi non sono atti a ristabilirlo: altrimenti, se fossero atti al ristabilimento dell'ordine, l'onorevole Di San Giuliano non avrebbe potuto dire che, dopo quei provvedimenti così rigorosamente applicati, l'ordine non è ancora ristabilito.

Di maniera che, dopo il discorso dell'onorevole Di San Giuliano, credo che in questa Camera avrebbe dovuto farsi soltanto un dilemma: o l'ordine non è ancora ristabilito, e vuol dire che le leggi repressive sono inutili;

o l'ordine è ristabilito, ed allora perchè domandare nuove leggi repressive? Esse non sono necessarie!

A questo regime severamente anti-liberale, che, secondo l'onorevole Di San Giuliano, non riesce nemmeno a ristabilire l'ordine, io voglio contrapporre l'esempio di un regime perfettamente opposto: il regime della libertà.

In Inghilterra le *Trades-Unions* avevano commesso ogni sorta di violenze; erano arrivate a perpetrare ogni sorta di eccessi, nelle lotte tifaniche sostenute contro i padroni. Involarono gl'istrumenti del lavoro ai lavoratori non iscritti all'associazione, per impedire che rispondessero alla chiamata dei padroni; istituirono quello che fu detto il *cordone di vedetta*, consistente nella sorveglianza attiva per impedire agli operai di recarsi al lavoro, mediante le seduzioni prima, le minacce e le bastonate dopo; stamparono le così dette *liste nere* nelle quali erano annotati i nomi di quei lavoratori che non si mantenevano fedeli alla causa, e le distribuivano nelle officine, negli stabilimenti, in mezzo alle fabbriche, insomma dove c'erano lavoratori, additando quei compagni come traditori della causa.

Le cose arrivarono a tal punto che il Parlamento inglese, nel 1866, credette opportuno di istituire una apposita Commissione d'inchiesta, a cui diede mandato, da un canto di esaminare i fatti che si erano manifestati con forma così violenta, e dall'altro canto le attribui il compito di sottoporre al Parlamento i provvedimenti che credeva opportuni.

Ebbene la Commissione d'inchiesta, dopo aver accertato fatti molto gravi, non propose al Parlamento leggi restrittive: non domandò l'abolizione della libertà di stampa o la restrizione della libertà di riunione e di associazione; ma deliberò di togliere a quelle associazioni il carattere di associazioni segrete e di rivestirle della qualità di enti morali, ponendole sotto la salvaguardia della pubblicità e della legge.

La semplice presentazione dello statuto delle società al *Registrar* bastò per dar loro di diritto la qualità di enti morali, con la facoltà di possedere, di vendere, di comprare, di stare in giudizio. Ebbero efficacia giuridica gl'impegni che i soci contraevano verso le società e quelli delle società verso l'Unione.

Fu accordata, insomma, come conclusione, la maggior libertà di riunione, di associazione e di stampa. E gli effetti furono questi, onorevoli colleghi, che, in Inghilterra, la libertà diede risultati che non avrebbe potuto dare nessuna legge di repressione. Adesso colà la libertà dà così grandi, continui ed efficaci esempi di libero svolgimento del pensiero umano, che noi vediamo che coloro i quali, là dove ci sono leggi repressive come in Italia, sono considerati come anarchici pericolosi, in Inghilterra esercitano pacificamente, serenamente e nel modo più innocuo ma più sicuro il diritto di propaganda!

Questi sono gli esempi di libertà a cui avrebbe dovuto ispirare il suo discorso l'onorevole marchese Di San Giuliano e non parlare di leggi medioevali, per le quali si mozzavano le orecchie a coloro che dicevano male del Re, perchè quelle leggi, non soltanto sono cadute in disuso, ma sono dimenticate e se sono ancora ricordate lo sono con orrore.

Adesso in Inghilterra, non solo è vero ciò che disse l'onorevole Barzilai, cioè, che si può fischiare impunemente il principe di Galles senza veder accorrere la polizia, senza il pericolo di processi, di persecuzioni, di condanne; ma il barone Dilke, parlando della lista civile, può lanciare tutto il ridicolo che vuole sulla Regina; i giornali quotidiani che più vanno nelle mani del popolo chiamano quasi quotidianamente i Principi Reali *men-dicanti reali*; ed il « *Reynolds' Newspaper* » del 17 aprile 1898 contiene un articolo, di cui leggerò poche linee, per mostrare quanto diversa sia la libertà di stampa tra il nostro paese e l'Inghilterra:

« Più di un secolo è passato — leggesi testualmente in quell'articolo — che Tommaso Paine rivolgeva al mondo una domanda: *è necessaria la monarchia per una nazione?* Oggi piuttosto sarebbe da chiedersi *se essa non sia qualche cosa di demoralizzante per un paese.*

« D'altra parte il rispetto che il popolo dovrebbe dimostrare per la cosiddetta famiglia reale, dai monarchici non è ora considerato sufficiente. Ma per quale ragione dovrebbe manifestarsi codesto rispetto? Hanno le persone reali spiegato notevoli abilità in qualche ramo dell'attività intellettuale? Se facciamo una lista dei parenti, figli e figlie, nipoti e cugini, non ne troveremo uno che si sia segnalato in lettere, filosofia o scienze. Hanno

fatto qualche scoperta? Hanno scritto una opera nautica, un romanzo?

« Se tutto questo non c'è, bisogna concludere che i privilegi, il rispetto, chiesti, da nessun merito personale traggono origine. »

È questo il linguaggio tenuto quotidianamente dai giornali inglesi, senza che la censura s'intrometta tra loro ed il pubblico. Sicchè l'onorevole Pasquale Villari (vedete che cito le parole di un senatore e moderato per giunta) ebbe a dire: « la stampa più moderata, in Inghilterra, usa un linguaggio che a noi parrebbe sovversivo, ma che colà è giudicato prova di un vero spirito conservatore. Da noi si direbbe che è un eccitare a tumulti; colà si crede che questo sia conoscere i propri tempi. »

Con i provvedimenti proposti invece l'Italia discende al livello della Russia!

In Inghilterra, nel Belgio, in Francia, nella Svizzera, la più completa libertà di stampa è garanzia dell'ordine più perfetto.

Voi avete udite, perchè rilevate dai giornali italiani, le parole che, in un ultimo attrito tra Parlamento e Re, sono state pronunziate contro il Re del Belgio; avete udito, in seguito alla morte del Presidente della Repubblica francese ed alla elezione del suo successore, che cosa abbia detto del nuovo Presidente una parte della stampa.

Da noi quale differenza!

Or non è molto gli studenti dell'Università di Napoli fischiarono un ex sotto-segretario di Stato; telegrafata la notizia all'*Avanti*, per questo delitto l'*Avanti* fu immediatamente sequestrato! Possiamo quindi dire che le persone sacre in Italia sono molte e che arrivano sino all'onorevole Arcoleo! (*Commenti*).

Dissi che scendiamo al livello della Russia; infatti, mentre lo Czar abolisce la censura preventiva, voi, con la legge proposta, la volete ristabilire.

E mentre Ferdinando II sentiva un sacro orrore per coloro che egli chiamava *pen-naiuoli*, e sono appunto coloro che al presente vivono sui fondi segreti, il Governo italiano sente un sacro orrore per quegli altri che conservano ancora intatto e immacolato un ideale. (Bene! *all'estrema sinistra*).

In fatto di diritto di riunione e di associazione, poi, siamo alla coda delle nazioni civili.

Vogliamo tenere comizi contro la politica doganale? Proibiti!

Comizi contro il dazio sul grano? Proibiti!

Comizi contro il domicilio coatto? Proibiti!

Proibite anche, egregio collega Del Balzo, le commemorazioni storiche, perchè pare si abbia timore della storia!

Ecco, invece, lo stato della legislazione europea, in materia di diritto di riunione.

In Francia (mi dispiace che non sia presente l'onorevole Spirito, il quale l'altro giorno disse che in Francia sono proibite le riunioni politiche) con la legge del 30 giugno 1880 si stabiliscono queste tassative disposizioni: « Le riunioni pubbliche sono libere. Non possono essere sciolte che sulla richiesta dell'ufficio di presidenza e quando si passi a collisioni e vie di fatto. »

La Spagna consacra nella sua legge il principio che la libertà è limitata e regolata dalla libertà, e che il diritto si estende fino al limite di un altro diritto.

La stessa Prussia, con l'ordinanza dell'11 marzo 1850, vuole che la polizia non neghi l'autorizzazione, se non nei casi di pericolo per la sicurezza e per l'ordine pubblico.

Della Svizzera e dell'Inghilterra inutile parlare! Voi conoscete quanto grande sia la libertà di riunione e di associazione in quei paesi, che appunto per ciò son detti i paesi della libertà.

Al disotto di noi non c'è che la Russia: di maniera che a noi, in questo difficile momento politico, non rimane che un solo diritto: quello della scelta tra le libertà consentite dall'Inghilterra, dalla Svizzera e dalla Francia e le libertà negate dalla Russia; tra la civiltà e l'oscurantismo; tra i popoli barbari e i popoli civili!

Ci sarebbe da vergognarsi se si ricordasse tutto quello che fu detto contro l'Austria, quando si combatteva la guerra per l'indipendenza italiana! L'Austria potrebbe adesso rimproverare a noi quella libertà, che consente ai suoi popoli, e che a noi non consente il Governo della libera Italia. (*Rumori — Bravo! all'estrema sinistra*).

Molti dicono che non debba approvarsi il progetto riguardante la stampa e che debbano invece approvarsi gli altri progetti, quello sulle riunioni e sulle associazioni compreso.

Io mi limito ad osservare che la libertà della stampa non può scindersi dalla libertà di riunione e di associazione.

La civiltà scrive, ed ecco la libertà della stampa; la civiltà educa le popolazioni alla vita pubblica, ed ecco la libertà di riunione e di associazione.

Quando contro la libertà della stampa sorgono pericoli, il diritto di riunione e di associazione viene a combattere perchè questi pericoli scompaiano: quando la libertà di riunione è compromessa, le proteste della stampa sorgono sollecite a garantirla.

La libertà è una sola: esiste o non esiste!

E credo che l'onorevole Pelloux sia in errore temendo gli effetti della libertà. Infatti, la Russia, che certo non brilla per larghezza di libertà, ha visto il nichilismo avanzarsi minaccioso: e in Italia, dove volete sopprimere anche questo avanzo di libertà, l'anarchismo diventa pericoloso. E, se non avete dimenticata la storia italiana, dovrete ricordarvi che appunto la resistenza alla libertà procurò la morte di Pellegrino Rossi, l'attentato di Agesilao Milano, i moti, gli scoppi, le insurrezioni, che prepararono ed affrettarono la rivoluzione italiana.

Voi, in verità, volete la repressione, ma non volete parere anti-liberali. Dite di volerli premunire contro i sobillatori, ma senza nuocere alla libertà; anzi l'onorevole Pelloux, che è un bravo generale e vuol diventare un mediocre uomo politico, usando una frase politico-militaresca, ha detto: freniamo l'arbitrio, per rafforzare la libertà!

Prima di tutto, dove sono i sobillatori? Sobillatori non sono il pensiero fecondo ed il generoso ideale; sobillatore non è il progresso, perchè sobillatrice non è la scienza; e se il pensiero dovesse tornare ad essere punito, oh, allora, onorevole Pelloux, sarebbe lo stesso che farci indietreggiare fino al Sant'Uffizio, che in Galileo condannava il metodo sperimentale, in Giordano Bruno la libertà del pensiero!

Veri sobillatori, che provocano malumori e che incitano all'odio e alla ribellione, sono coloro che uccidono la vita economica del paese, accrescendo la miseria nazionale; sono coloro che ci danno il più costoso fiscalismo ed il Governo più illogico, il più scarso dei salari e la più alta mortalità, le più limitate garanzie di libertà ed i più accertati ed impuniti delitti bancari, la più grande miseria

morale in alto e il più gran numero di analfabeti e di delinquenti in basso. Sobillatori dunque non siamo noi, che combattiamo le cause della miseria, sobillatori siete voi, che volete stoltamente combattere gli effetti tenendo intatte le cause!

Ma il Governo vuole regolare le libertà determinandole meglio, dice l'onorevole Pelloux.

In che modo?

In un modo semplicissimo.

Per togliere gli arbitrî, raccoglie gli arbitrî stessi, li compendia, li codifica, li fa diventare legge! E, per impedire l'abuso di un diritto, si contenta di fare una cosa semplicissima: nega il diritto stesso!

È l'attuazione più cieca della teorica di Governo manifestata nel suo discorso del 2 novembre 1898 dall'onorevole Sonnino.

« Ogni freno alla libertà individuale, egli disse, che si ritenga, secondo le varie condizioni di tempo e di luogo, necessario all'incolumità sociale ed alla tutela della libertà altrui, deve trovarsi nella legge, nella sola legge, e non mai nell'arbitrio ».

La violenza e l'arbitrio in quel modo intesi, dunque, non debbono esistere, perchè la violazione della libertà e la negazione del diritto debbono diventare legge (*Oooh! oooh!*)

Ma il Governo ha dimenticato che per fare quel che vuol fare oggi non era necessaria la rivoluzione italiana. Ha dimenticato che una libertà come quella che ci propone adesso, ce l'avrebbero data anche i Borboni, anche il Papa, anche gli Austriaci. (*Rumori!*)

Si che io potrei lanciare all'indirizzo dell'onorevole Pelloux l'apostrofe che Cicerone lanciava all'indirizzo di Marcantonio: « Se non si è potuto soffrire la tirannide di Cesare credi che si possa sopportare la tua? »

Se la rivoluzione doveva esser fatta per suscitare nuovi e più superbi padroni, sarebbe stato meglio non farla!

Ora io vorrei domandare all'onorevole Pelloux: a che cosa mira il Governo con queste leggi? A combattere il socialismo? Ma io rispondo con le stesse parole che pronunziò l'altro ieri l'onorevole Colombo: Credete voi, egli disse, che ci siano leggi che possano impedire la propaganda dei socialisti? V'ingannate!

E di questo medesimo parere era l'onorevole Di Rudini, quando, nella seduta del 2 dicembre 1895, diceva:

« Credete voi sul serio di poter sopprimere il socialismo nel mondo? Non sapete che, da quando il mondo esiste, sotto forme diverse, con nomi diversi, vi è stata e vi sarà sempre una lotta fra le due tendenze che noi chiamiamo l'una individualista, l'altra collettivista? »

« Credete voi di poter frenare, di poter sopprimere il pensiero? Non sapete che le libere discussioni, fra le più opposte tendenze, costituiscono il trionfo vero della civiltà moderna? »

Però è curioso che mentre gli uomini di tutti i partiti, in questa Camera, hanno manifestato idee contrarie ai disegni di legge, tutti poi hanno finito per dichiarare i discorsi ostili; ebbene noi, ciononostante, voteremo il passaggio alla seconda lettura.

Che significa ciò?

È evidente: è la paura che vi fa mettere in urto i principii coi fatti, le parole coi voti!

V'ingannate però se credete che la repressione possa uccidere il socialismo: la repressione anzi dà anima e vita al socialismo (*Oh! — Parità — Commenti*).

Guardate un po' che cosa avviene in Germania, o voi che urlate!

Nel 1871 i socialisti non ebbero che 102 mila voti; nel 1874 ne ebbero 352,000; nel 1877, 493,000; nel 1881, cioè, dopo la votazione delle leggi eccezionali, senza stampa, senza diritto di riunione e di associazione, il numero degli elettori discese, è vero, a 312,000, ma per risalire subito, nel 1884, a 550,000, nel 1887, a 763,000, nel 1890, a un milione e 427,000.

Finite le leggi eccezionali, il numero dei voti raccolti dai socialisti è aumentato di molto, poichè arriva al quarto dell'intero numero degli elettori iscritti.

Non è già che io creda all'efficacia esclusiva delle elezioni! Ma queste votazioni sono un sintomo molto eloquente!

Le leggi repressive dunque giovano al nostro partito. Voi che avete gridato, mettetela la forza nei vostri progetti di legge e l'Italia vi darà la rivoluzione (*Rumori*).

E si spiega: come nel sistema newtoniano l'azione e la reazione mantengono l'equilibrio dell'universo, così nei sistemi politici l'azione antiliberalista dello Stato produce la reazione, diciamola così, rivoluzionaria delle popolazioni, e si verifica questa

gran verità, che le rivoluzioni sono preparate da coloro medesimi contro i quali vengono dirette!

Infatti furono i tentativi di violenza contro il Terzo Stato che produssero la caduta, e per sempre, del potere feudale, nel secolo scorso.

Carlo X firmò l'ordinanza di luglio; e i giornalisti parigini, non volendo sopportare in pace il bavaglio, buttarono via la penna, impugnarono la carabina e Carlo X fu costretto a scappare di notte, come un ladro, per le vie di Parigi.

E l'infrazione dei patti statutari, nel 1848, produsse, nel 1860, la caduta dei principotti italiani!

Laonde Francesco Crispi, mettendo in urto stridente i suoi principii con le sue azioni, potè dettare, or non è molto, a Palermo, la seguente epigrafe, che raccomando a coloro che fanno parte del Governo e a coloro che lo appoggiano:

« Il 13 aprile 1848 — ai Borboni — ostinatamente spergiuiri — l'ultimo Parlamento Siciliano — qui riunito — solennemente provò — che anche pei Re — suona l'ora suprema — della giustizia — quando hanno violato — la ragione popolare. »

Questo è ammonimento grave e solenne!

E poi perchè temete il socialismo? È una necessità storica!

Il presente ordinamento politico ed economico credete voi che sia l'ordinamento più perfetto? Evidentemente no. Ed allora perchè volete chiuderci la via dell'evoluzione? Oh! se questa via ci chiuderete, vuol dire che ci inciterete ad aprirne un'altra: quella della rivoluzione!

Mettete argini ad un fiume, ed avrete necessariamente l'inondazione; mettete ostacoli a questo gran fiume storico che è la libertà, e la libertà repressa vi darà certamente la rivoluzione! (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli colleghi! Dopo cinque giorni di discussione, dopo che più di venti oratori hanno manifestato le loro opinioni, è oramai opportuno che il Governo esprima il suo pensiero.

Circa i gravi argomenti che si dibattono, il Governo ha già detto, con le relazioni che

accompagnano i disegni di legge proposti, quali siano i suoi intendimenti.

Voci. Forte! Forte!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Ma poichè questi intendimenti, quantunque espressi in forma chiara ed esplicita, diedero argomento a giudizi infondati e inesatti, a interpretazioni azzardate, ad accuse ingiuste, è opportuno, prima che la discussione proceda verso il suo termine, che il Governo, al quale incombe la responsabilità di questi disegni di legge, chiarisca ancora una volta i suoi propositi.

Dopo parecchi mesi dagli avvenimenti che tutti deploriamo, la Camera può colla serenità necessaria esaminare e discutere argomenti così importanti e delicati. (*Voci dalle tribune: Forte! Forte!*)

Presidente. Le tribune facciano silenzio!

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Questi provvedimenti, nel nostro pensiero, non hanno coi fatti di maggio quell'intimo ed assoluto legame che alcuni oratori hanno pensatamente voluto attribuirvi. Anche senza di essi la loro opportunità è fuori discussione.

Quando il presente Gabinetto assunse la direzione della cosa pubblica, espose al Parlamento per bocca del suo capo i criteri ai quali si proponeva di ispirare la sua azione; disse che considerava come primo dei suoi doveri quello di provvedere alla tutela dell'ordine pubblico e alla difesa delle istituzioni, col rispetto dei diritti e delle libertà sancite dallo Statuto.

In seguito agli avvenimenti dolorosi del maggio, i nostri predecessori avevano presentato alcune proposte dirette a rafforzare l'autorità del Governo di fronte ai partiti extra legali. Il presidente del Consiglio, parlando anche a nome di tutti i suoi colleghi, disse quali provvedimenti erano dal nuovo Ministero riconosciuti urgenti e indispensabili.

Venne la legge del 17 luglio 1898. Non ricorderò i termini nei quali la legge eccezionale del 6 luglio 1898 fu formulata, la discussione che avvenne nel Parlamento, le dichiarazioni in quella occasione fatte dal Governo. Debbo solo richiamare alla memoria dei colleghi che il presidente del Consiglio prese impegno di presentare prima della scadenza della legge suddetta alcune proposte dirette a chiarire qualche punto contro-

verso della nostra legislazione, specialmente in materia di riunioni ed associazioni, e a rendere efficace e sicura l'attuazione di alcune disposizioni della legge sulla stampa, senza alterare il carattere sostanziale delle leggi vigenti, e in armonia ai concetti fondamentali sui quali il nostro ordinamento interno è costituito.

I disegni di legge che sono ora sottoposti al Parlamento sono conseguenza di quella promessa.

Alcuni oratori ci rimproverarono il ritardo con cui queste proposte sono venute dinanzi al Parlamento. Essi però non ebbero presente che è ancora in vigore la legge del 17 luglio 1898, che cesserà di avere effetto solo al 30 giugno 1899. Era pertanto inutile una discussione anticipata, che poteva anche riuscire pericolosa,

I disegni di legge che abbiamo proposti contengono alcune aggiunte e modificazioni alla legge per la pubblica sicurezza e per la stampa; l'obbligo dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico, di essere richiamati in servizio militare in determinate circostanze; il trattamento dei delinquenti abituali e recidivi.

Quest'ultimo disegno di legge ha una importanza speciale, e risponde a bisogni assolutamente urgenti. Mi riservo di parlarne quando sarà messo in discussione in prima lettura, essendo ora limitata la discussione soltanto al primo disegno di legge. E avrò allora l'opportunità di rispondere a taluno degli oratori che ha voluto anticipare le sue obiezioni, lasciando libero corso ai voli di una feconda fantasia, per denunciare alla Camera secondi fini politici in un provvedimento che è diretto a risanare le nostre città e le nostre campagne da quella turba di recidivi che tanto contribuisce a comprometterne la sicurezza e la tranquillità.

Basta prender visione di alcune cifre eloquenti, per riconoscere la necessità di risolvere una buona volta questo importante argomento: tanto più che la esperienza dimostra che in tutte le occasioni queste turbe di malviventi, pei quali il delitto è una triste abitudine, contribuiscono potentemente a rendere più gravi e pericolosi i disordini.

Io debbo pur troppo rilevare che finora non si è fatta una discussione generale del disegno di legge di cui ci occupiamo. La maggior parte degli oratori, invece di guar-

dare ai concetti fondamentali del disegno di legge, ai limiti nei quali le nostre proposte sono contenute, hanno analizzato le varie disposizioni articolo per articolo, anticipando la discussione che dovrà esser fatta in sede di seconda lettura.

Io non posso rispondere ora ai vari argomenti che sono stati esposti e sostenuti, intorno alle singole disposizioni del disegno di legge.

Darò soltanto una spiegazione sommaria delle varie disposizioni; e credo mi sarà agevole dimostrare che il Governo ha mantenuto i suoi impegni presentando proposte le quali, senza alterare i concetti fondamentali delle leggi vigenti, provvedono a renderne efficaci alcune disposizioni, e a chiarire i dubbi esistenti circa l'interpretazione ed estensione di altre.

Il tema che prima di ogni altro si presenta è quello delle associazioni. Le obiezioni principali che sono state fatte all'articolo 1 del disegno di legge, per quanto si riferisce alle associazioni, sono comuni a tutti i provvedimenti.

Si afferma che esso è lesivo del diritto sancito dallo Statuto menandone l'uso con restrizioni non necessarie; e non si tien conto che si intende colpire soltanto l'abuso.

Noi abbiamo avuto di mira il coordinamento necessario di questo diritto colla tutela dell'ordine e delle istituzioni, vietando le associazioni che sono dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali e la costituzione dello Stato.

Non si tratta, quindi, di limitare il diritto di associazione: si tratta di impedire l'azione delittuosa delle associazioni le quali si propongono di turbare la pubblica tranquillità o di attentare con fatti colpevoli agli ordinamenti sociali e alle istituzioni politiche del Paese.

Una voce dall'estrema sinistra. È un circolo vizioso.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Noi non intendiamo quindi che impedire l'abuso del diritto di associazione.

Infatti, le disposizioni del disegno di legge non creano alcuno ostacolo all'esercizio di questo diritto e non contengono alcun provvedimento preventivo: affermano soltanto non essere lecito nè tollerabile in un paese civile e libero che vi sieno associazioni le quali ab-

biano lo scopo di attentare alle istituzioni. (*Benissimo!*)

Si è ripetuto che i provvedimenti proposti non sono necessari, bastando a ciò il Codice penale. Ciò non è esatto. Il Codice penale prevede determinate figure di reato e non contiene disposizioni che rispondano allo scopo al quale mira questa legge. Il Parlamento lo ha già riconosciuto quando ha introdotto nella legge dello scorso luglio un articolo identico a quello che oggi discutiamo.

La formula adottata, il divieto delle associazioni dirette a sovvertire *per vie di fatto* gli ordinamenti sociali e politici, non sono cosa nuova fra noi. Furono introdotti per la prima volta nella legge 19 luglio 1894 la quale, all'articolo 5, secondo la proposta del Governo vietava « le associazioni o riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. » Il progetto ministeriale nell'articolo 3 dava facoltà di assegnare a domicilio coatto « i capi o promotori, coloro che facciano parte di società tendenti a mutare per vie di fatto l'ordinamento sociale dello Stato. »

La Commissione della Camera sostituì a questa formula l'altra: « Coloro che sono promotori o membri di società intese a sovvertire l'ordinamento sociale dello Stato per vie di fatto o con eccitamento alla lotta di classe. »

L'onorevole Luchini propose di sdoppiare l'articolo in due disposizioni. Colla prima (articolo 3) si dava la facoltà di assegnare a domicilio coatto coloro « che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro l'integrità dello Stato e gli ordinamenti sociali; » colla seconda (articolo 5) si vietavano le associazioni e riunioni aventi per oggetto alcuni degli scopi indicati nell'articolo 3.

La legge 17 luglio 1898 pronunziò il divieto per le associazioni « dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione. » E questo concetto è riprodotto nella legge in discussione.

Io non comprendo adunque come possa affermarsi che con questo articolo si offende il diritto di associazione.

Esso prevede l'abuso il quale degenera in una trasgressione. Ora associazioni abusive devono considerarsi quelle che non si limitano

nel campo delle idee, ma pongono, come mezzo di attuazione del loro fine, la violenza. (*Interruzioni*).

Questo carattere della nuova sanzione risulta dal testo dell'articolo che parla appunto delle vie di fatto.

Non si puniscono le intenzioni perchè un'associazione diretta al fine segnato nell'articolo primo, se non costituisce un atto di esecuzione del reato, crea un fatto il quale manifesta il proposito di commetterlo.

L'illustre nostro presidente, nella relazione pel Codice penale presentata alla Camera dei deputati, scriveva: « I diversi fatti coi quali si manifesta l'intenzione di commettere un delitto, quando comprendono in sé medesimi i caratteri del pericolo sociale, che è il fondamento della imputabilità politica, possono bensì venir repressi come reati di per sé stanti. »

Nè è fondata l'accusa della inutilità dell'articolo proposto di fronte alle disposizioni del Codice penale. Le associazioni sovversive, nel modo come sono state presentate nel progetto, si distinguono dalla cospirazione preveduta nell'articolo 134 del Codice che, riferendosi anche all'articolo 118, numero 3, comprende anche il concerto per mutare violentemente la costituzione dello Stato. La cospirazione presuppone il concorso di elementi più concreti, i quali non sussistono nel semplice fatto dell'associazione. Per aversi la cospirazione, occorre che la risoluzione fra più persone sia non solo concertata, ma ancora stabilita, e non solo in sé stessa, ma nei mezzi.

Questo concetto di una più precisa determinazione si è venuto sempre più affermando nei nostri lavori legislativi; perchè dalla formula del Codice del 1859, il quale puniva la semplice proposta di cospirazione, si passò nel progetto ministeriale al concorso nella risoluzione concertata e conclusa fra più persone; e nel Codice si sostituì la formula ancora più concreta: « quando più persone concertano e stabiliscono con determinati mezzi. »

Il reato, invece, preveduto nel disegno di legge in discussione consiste nel semplice fatto, meno grave del primo, dell'aggregazione di più persone le quali mirino a sovvertire, per vie di fatto, gli ordinamenti sociali e la costituzione dello Stato. Che se dall'associazione si passi a più determinata azione, sarà allora

applicabile l'articolo 134 del Codice, come è fatta riserva nell'articolo 15 del progetto, dove è detto: *qualora il fatto non costituisca reato più grave.*

Nè il reato preveduto nell'articolo primo può confondersi colle due forme di associazione per delinquere prevedute negli articoli 248 e 251 del Codice, che hanno caratteri speciali e precisi. L'articolo primo di questa legge provvede quindi ad una ipotesi che il Codice non prevede e non punisce.

Nessuno potrà poi contrastare che la disposizione contenuta nell'articolo secondo del disegno di legge contenga una garanzia molto rilevante, affidando all'autorità giudiziaria il diritto di promuovere lo scioglimento delle associazioni indicate nell'articolo primo.

La constatazione fatta dalla autorità giudiziaria che l'associazione trovasi nella condizione preveduta dalla legge perchè possa essere sottoposta a così grave provvedimento, assicura un giudizio non appassionato, nè partigiano, ed è per sè stessa un'alta difesa contro gli arbitrii.

Nè ciò toglie all'autorità di pubblica sicurezza il modo di provvedere ai casi di urgenza; perchè l'articolo stesso aggiunge che, in caso d'urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza procederà allo scioglimento delle suindicate associazioni, nei modi determinati, e deferirà immediatamente i soci all'autorità giudiziaria, alla quale spetta sempre l'ultima parola. Così è sempre affidato all'autorità giudiziaria il giudizio concernente l'applicazione della legge quanto al divieto e allo scioglimento delle associazioni. E ciò è di non lieve importanza, se si tien conto che, finora, la materia delle associazioni è stata quasi completamente rimessa al potere discrezionale delle autorità governative e politiche.

Le altre disposizioni relative alle associazioni, contenute negli articoli 3 e 4 del disegno di legge, non occorre siano messe in rilievo; giova soltanto notare che coll'articolo 4 si mira ad evitare inconvenienti che si sono accertati circa la destinazione dei fondi costituenti il patrimonio delle associazioni disciolte.

Così è segnato nella legge il modo come queste associazioni e questi fondi debbono essere regolati, e si eviterà qualunque possibilità di arbitrio in conseguenza di un provvedimento che scioglie un'associazione.

Altri appunti sono stati fatti al disegno di legge, per quanto si riferisce alle associazioni, ma in senso diverso: mettendone cioè in dubbio la efficacia.

Infatti, ricordando alcune recenti proposte, è stata da taluni affermata la necessità di sottoporre le associazioni all'obbligo di notificare all'autorità di pubblica sicurezza i loro statuti e l'elenco dei soci, e successivamente le variazioni verificatesi in questo elenco. E si è affermato che ciò è prescritto nelle leggi per le associazioni vigenti in vari paesi d'Europa. Ciò escludo in modo assoluto, non potendo qualche caso isolato costituire argomento di seria importanza. Si è citata anche la Francia, ma erroneamente. Fu tentato ciò nel vicino paese, ma senza risultato.

Una disposizione di questo genere fu compresa nel progetto sul diritto di associazione presentato al Senato francese dal Dufaure nel 1880; ma questa disposizione non fu riprodotta in termini identici nel progetto successivo del Waldeck-Rousseau (1883) e in quello proposto da Floquet e Ferrouillat, ministri dell'interno e della giustizia, nel 1888, nell'ultimo dei quali si prescriveva soltanto la dichiarazione del nome dei fondatori e dei rappresentanti dell'associazione.

Non abbiamo compreso l'obbligo della denuncia del nome dei soci, perchè ci è parso provvedimento non necessario, e di fronte al quale sarebbe sempre agevole ricorrere a sotterfugi.

D'altronde l'autorità di pubblica sicurezza può esercitare con efficacia la sua vigilanza anche senza questo mezzo, che non impedisce alle associazioni aventi scopi colpevoli di costituirsi, e riesce alle altre vessatorio.

Quanto al diritto di riunione, il disegno di legge contiene disposizioni le quali hanno soltanto lo scopo di chiarire alcuni articoli della legge di pubblica sicurezza, e di regolare in via legislativa l'azione dell'autorità di pubblica sicurezza, finora esercitata senza precetto di legge. A ciò mira l'articolo che riconosce nell'autorità di pubblica sicurezza il diritto di vietare per ragioni d'ordine o di sanità le riunioni ed assembramenti pubblici all'aperto. Le vie e le piazze pubbliche appartengono a tutti i cittadini. Nessun divieto irapedisce le riunioni e gli assembramenti, salvo i casi nei quali considerazioni di pubblico interesse non impongano

all'autorità di vietarli. L'eccezione non vulnera il principio; ma l'eccezione è la difesa dei diritti di tutti contro l'abuso, e provvede alla tutela dell'ordine pubblico di fronte a coloro che si propongono di turbarlo.

Una lieve modificazione è introdotta nell'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza per risolvere una questione più volte dibattuta innanzi ai tribunali: cioè se nelle parole *manifestazioni sediziose* potesse comprendersi l'uso, in pubbliche cerimonie ed adunanze, di bandiere e di stendardi, con insegne o leggende sovversive. Con la nuova formula dell'articolo è escluso in proposito ogni dubbio.

Per quanto si riferisce quindi alle associazioni ed alle riunioni, le proposte del Governo possono riassumersi nell'affermazione di questi concetti: esclusione di qualunque autorizzazione preventiva; per le associazioni, divieto solo di quelle dirette a sovvertire gli ordini sociali e politici con vie di fatto; tutela della legge e del diritto delle associazioni affidata all'autorità giudiziaria; diritto al potere esecutivo, nei casi di urgenza, di provvedere, deferendo i colpevoli all'autorità giudiziaria.

La proposta concernente la tutela dei pubblici servizi risponde ad una evidente necessità.

La disposizione dell'articolo 181 del Codice penale, a voi nota, non è applicabile che ai pubblici ufficiali. Era indispensabile, per evitare gravi pericoli, estendere il divieto di sciopero a tutti coloro che, come impiegati, agenti od operai, sono addetti ai pubblici servizi dipendenti dallo Stato.

L'onorevole Di San Giuliano avrebbe voluto che fosse stata applicata anche a coloro che sono incaricati di servizi pubblici comunali e provinciali. È parso però al Governo opportuno, in argomento così delicato ed importante, di dover procedere con molte riserve e cautele.

Lo Stato coi suoi contratti provvede alla difesa degli impiegati addetti ai servizi governativi; ma prima di estendere il divieto dello sciopero ad altri servizi, per quanto importanti, è necessario provvedere convenientemente alla difesa degli operai contro qualunque sopraffazione da parte degli assuntori di servizi comunali e provinciali o di altri servizi pubblici, essendo anche un argomento del pubblico interesse lo assicu-

rare la giustizia nei rapporti fra gli operai e gli intraprenditori.

Ma l'argomento intorno al quale sono stati più vivaci i dibattiti e più gravi le accuse, è quello concernente la stampa. (*Segni di attenzione*).

In un discorso pronunziato dinanzi al Parlamento Subalpino il conte di Cavour disse:

« Fra i problemi che presenta la moderna legislazione e l'ordinamento delle libere istituzioni io credo che il più difficile, il più malagevole a sciogliersi in modo soddisfacente sia quello della libertà della stampa. Difatti fu già oggetto di una infinità di leggi le quali, convien dirlo, non raggiunsero lo scopo che si proponevano. Il conciliare l'esercizio della libertà colla repressione degli abusi che ne possono nascere è impresa nonchè difficile, oso dire impossibile. »

Noi ci siamo proposti non di fare una legge perfetta, ma una legge che risponda a necessità evidenti.

Anche per questo argomento mi limiterò a rilevare le principali obiezioni. Parecchi oratori hanno già notato quanto sia erronea l'affermazione del carattere statutario dell'Editto sulla stampa. Basta leggere il testo dell'articolo 83 dello Statuto per esserne convinti. In esso si dice che il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, sull'ordinamento del Consiglio di Stato; ma nessuno ha mai pensato che tutte queste leggi, sol perchè ricordate ed accennate nel citato articolo 83, avessero carattere statutario e non potessero essere modificate o riformate.

La nuovissima teoria che oggi si invoca è smentita da tutti i nostri precedenti legislativi.

Per parlare soltanto dell'Editto sulla stampa, basterà ricordare le numerose correzioni e modificazioni che ha subite dal 1848 in poi. Infatti fu per la prima volta modificato con la legge del 26 febbraio 1852, la quale sottraeva ai giurati il giudizio per le offese contro i Sovrani ed i capi di Governi stranieri: legge proposta dal Ministero D'Azeglio, di cui faceva parte Camillo Cavour e da lui eloquentemente difesa contro Rattazzi di sinistra e contro Menabrea di destra, che eccitava il Governo a *franchir la barrière*, ossia a sopprimere la libertà di stampa.

Notisi l'importanza di questa legge, che tocca la competenza giudiziaria in materia

di stampa: competenza che non è menomamente toccata dal nostro disegno di legge. Poi l'Editto fu modificato colla legge del 20 giugno 1858 in seguito all'attentato Orsini, per la quale si punivano le cospirazioni contro la vita dei capi di Governi stranieri, e l'apologia dell'assassinio politico fatta per mezzo della stampa.

Anche questa legge fu presentata e sostenuta da Camillo Cavour.

Coloro che invocano oggi il nome illustre di Camillo Cavour contro il Ministero, faranno bene a leggere le calde parole pronunziate contro di lui nell'occasione della discussione di quella legge, e vedranno quale sorta di reazionario egli fosse definito dagli oppositori di quei giorni.

Venne poi il Decreto-legge del 29 aprile 1859, col quale si diedero disposizioni speciali concernenti la stampa per il tempo di guerra, si vietava la diffusione di notizie relative alla guerra, si punivano gli eccitamenti all'odio fra le classi sociali col mezzo della stampa, si sottoponeva la fondazione di nuovi giornali all'autorizzazione governativa.

Con la legge 8 giugno 1874 circa l'ordinamento dei giurati, fu modificato l'articolo 10 dell'Editto, per quanto ha tratto alla pubblicazione degli atti d'istruttoria e dei resoconti dei dibattimenti penali: e in questa parte la legge stessa e l'Editto sulla stampa furono modificati con la successiva legge del 6 maggio 1877, proposta da Pasquale Stanislao Mancini.

Con la legge 19 luglio 1894 si introdussero aggiunte all'Editto col punire i reati di istigazione a delinquere e di apologia di reato, commessi col mezzo della stampa, e l'istigazione ai militari a disobbedire alle leggi e a violare il Regolamento, come l'offesa all'esercito e all'armata. Con questa legge si modificò, altresì, la competenza giudiziaria in materia di stampa.

Non è il caso, quindi, d'insistere intorno alla strana affermazione dell'intangibilità dello Editto del 1848 che trova smentite così larghe ed abbondanti. Anche in altri paesi a regime parlamentare, gelosi quanto il nostro delle pubbliche libertà e di quella della stampa in particolare, queste leggi hanno costantemente subito le modificazioni che le necessità politiche e i bisogni urgenti dello Stato e del Paese hanno richiesto.

Infatti, in Francia, dopo la legge organica del 1881, vennero quelle del 2 agosto 1882, dell'11 giugno 1887, del 19 marzo 1889, del 17 marzo 1893, del 12 dicembre 1893, del 28 luglio 1894 e del 22 luglio 1895.

Ed appena qualche giorno indietro fu annunciato che all'Assemblea legislativa francese un nucleo di deputati di sinistra ha presentato un disegno di legge nuovo per modificazioni alla legge sulla stampa, col quale si sopprime il gerente obbligando i giornali ad avere uno stato civile effettivo, si rende responsabile il proprietario o editore insieme al direttore, e sono deferiti tutti i delitti di stampa ai tribunali. Per le diffamazioni private, per le notizie dirette a produrre gravi perturbazioni, per le offese al presidente della Repubblica ed alle autorità costituite, si comminano gravissime pene.

E mentre nel vicino paese, dai banchi della sinistra parlamentare, si presentano progetti come quello che vi ho accennato, noi dobbiamo, per le nostre proposte, le quali mirano soltanto a rendere efficace qualche disposizione dell'Editto sulla stampa, udirci lanciare l'accusa immeritata di voler distruggere la libertà della stampa, di volere attentare ad una delle principali nostre libertà!

Le osservazioni fatte al primo articolo che modifica l'articolo 47 dell'Editto, potranno, come le altre, essere opportunamente discusse quando il disegno di legge verrà dinanzi alla Camera in seconda lettura.

Ma fin d'ora mi preme di porre chiaro che con questo articolo si mira ad affermare il concetto della responsabilità degli autori dello scritto, risolvendo legislativamente una questione intorno alla quale la nostra giurisprudenza da lungo tempo si è dibattuta.

Il concetto prevalente, come lo dimostrano le sentenze più recenti, è appunto quello della responsabilità dell'autore dello scritto: ed è bene quindi che trovi posto nella nostra legislazione un principio giuridicamente e moralmente fondato e legittimo.

Con esso risolvendosi legislativamente un argomento disputato, si dà all'articolo 47 dell'Editto sulla stampa la estensione che la logica, il buon senso, il criterio giuridico hanno riconosciuto più corrispondente a giustizia.

Ma si è obbietato: perchè mantenete il gerente? Perchè conservate questa testa di legno? Anzitutto, onorevoli colleghi, il Go-

verno col suo disegno di legge non si è proposto una riforma completa dell'Editto sulla stampa. Si è solo preoccupato dei provvedimenti necessari per rendere effettiva la azione dei sequestri e la responsabilità degli autori.

Era naturale che il Governo, posto in questa via, dovesse restringere le sue proposte a quelle assolutamente necessarie e indispensabili. Ma pur lasciando il gerente come rappresentante della responsabilità collettiva del giornale, ne ha diminuito la responsabilità, quando l'autore dello scritto si sia fatto conoscere e sia stato condannato.

La sostituzione del direttore al gerente, ci è parsa riforma da non accogliere: più formale che sostanziale: questione di nome più che altro. Quello che importava ed importa è l'affermazione della responsabilità di chi, col suo scritto, ha violato il diritto altrui, o recato offesa alla legge.

A proposito degli articoli 2, 3 e 4 si è accusato il Governo di ripristinare la censura preventiva, la cauzione, di volere colla sospensione la soppressione della libertà di stampa.

Si può, in una assemblea politica e con forma più o meno assiomatica, affermare un concetto come quello intorno al quale si sono aggirati gli oppositori della legge. Ma chi ciò afferma dovrebbe darne anche la dimostrazione. Invece non si è tenuto conto che le disposizioni proposte non hanno alcun carattere preventivo: che con esse non si impone alcuna cauzione ai giornali, e non si sottopone la stampa in genere ad alcuna censura preventiva.

Il Governo propone soltanto provvedimenti i quali, attuati dall'autorità giudiziaria, quando parecchie condanne hanno già dimostrato in un giornale la volontà determinata di contravvenire alle leggi, servano ad infrenare l'abuso di questa libertà, ed equivalgano a vere e proprie pene accessorie.

Non misure di prevenzione, quindi, ma pene che rispondono alla violazione reiterata della legge. Si prevede il modo come, per coloro che pensatamente contravvengono alle leggi, possa rendersi effettivo il sequestro ed effettiva la responsabilità nel pagamento delle multe inflitte.

I clamori sollevati contro le nostre proposte, contro l'offesa al diritto, contro l'as-

serta persecuzione alla stampa, sono frasi ad effetto, non argomenti dei quali possa seriamente discutersi.

D'altronde, intorno a questi articoli avremo campo di esaminare serenamente le obiezioni tecniche e giuridiche a momento opportuno.

Ma mi è parso strano di vedere coloro che più hanno insistito a difesa della libertà della stampa, rievocare una legge che afferma la responsabilità del tipografo. Ciò, secondo il mio modo di intendere, costituisce una contraddizione in termini, perchè colla responsabilità del tipografo si fa alla libertà della stampa l'offesa più grave.

A proposito di questo tema un uomo illustre ebbe, dinanzi alla Camera dei deputati francese, ad esclamare:

« Minacciate, imprigionate uno stampatore: e lo spavento sarà tale che, mentre non mancheranno mai scrittori per dire la verità, voi non troverete alcuno per stamparla. Per cui si annienterebbe la libertà della stampa ben più efficacemente, che con tutti i mezzi della violenza aperta; si colpirebbe questa libertà sordamente nelle sue radici, la si ucciderebbe con l'ironia. »

Questo giudizio di Beniamino Constant merita di richiamare l'attenzione di coloro che nella responsabilità del tipografo credono di poter fondare tutto il sistema della responsabilità in materia di reati di stampa.

Brevi parole circa gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 del disegno di legge è quasi identico a quello proposto in un disegno di legge dell'onorevole Bonacci. Questa disposizione colla quale è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti di istruttoria penale e dei rendiconti o riassunti dei dibattimenti nei giudizi per diffamazione, fu già in vigore per la legge Vigliani del 1874. L'articolo 39 della legge francese interdice il resoconto dei processi per diffamazione nei quali non è autorizzata la prova. Esso mira ad impedire che questi resoconti, così spesso maligni e inesatti, servano a nuove e più gravi diffamazioni; e ad impedire che siano occasione a ricatti vergognosi, a deplorabili violazioni della legge, ad offese reiterate dei diritti dei cittadini. È un provvedimento di moralità che non comprendiamo come possa essere combattuto da coloro che desiderano tenere alto il prestigio e l'autorità della stampa.

L'ultima delle nostre proposte, nella quale si è voluto trovare una insidia alla libertà di stampa, è quella concernente le notizie false.

In verità io sono vivamente sorpreso di veder combattuta questa proposta. Essa, così come è formulata, risponde non solamente a concetti rigorosamente giuridici, ma mira a prevenire ed a reprimere gravi pericoli per l'ordine pubblico. Noi miriamo ad impedire la pubblicazione e la riproduzione delle notizie false fatta *scientemente*, e quando essa è tale da turbare la pubblica tranquillità.

Questa disposizione è pressochè identica a quella contenuta nella legge francese sulla stampa del 1881.*

È perfettamente esatto quello che nel suo discorso diceva testè l'onorevole Galimberti: cioè che dinanzi alla Camera francese Jules Simon combattè questa disposizione come pericolosa. Ma l'onorevole Galimberti avrebbe dovuto ricordare che il relatore della legge, il Pelletan, replicando al Simon, dopo aver ricordato le tristi lotte fra operai italiani e francesi che poco tempo prima avevano insanguinato le vie di Marsiglia, aggiunse: « Supponete che in mezzo a queste agitazioni fra paesi fatti per stimarsi ed amarsi, una falsa notizia fosse venuta come una scintilla sulla polvere; che qualcuno fosse venuto a dire che a Palermo o a Napoli erano stati massacrati cinque o seicento francesi! Certo questa notizia avrebbe turbato la pace pubblica e si sarebbero viste a Marsiglia delle rappresaglie sanguinose. E allora che cosa avverrebbe? Il principale colpevole di questi delitti, di queste sciagure, sarebbe impunito! »

Di fronte a questi casi, che sono possibili tanto dal punto di vista dell'ordine pubblico all'interno, quanto nei rapporti internazionali, non è ammissibile che lo Stato sia disarmato, provvedendo il Codice penale soltanto agli effetti e ai danni delle false notizie dal punto di vista delle Borse e dei commerci.

L'ordine pubblico è forse meno importante delle questioni commerciali, delle Borse e dei prezzi delle derrate?

Onorevoli colleghi! Come vi ho detto quando ho incominciato a parlare, io mi sono proposto soltanto di riassumere i concetti fondamentali ai quali si sono ispirate le nostre proposte. Ciò ho fatto con la maggiore

brevità che mi era consentita, tenuto conto della lunga discussione avvenuta finora.

A noi una sola cosa importa: che i concetti ai quali ci siamo ispirati, che lo scopo al quale con queste proposte miriamo, sieno dal Parlamento accolti, e sia riconosciuto che il Governo non ha fatto che attuare i propositi annunziati fin dal giorno in cui si presentò alla Camera: non rifare cioè da cima a fondo le leggi riguardanti le associazioni, le riunioni, i servizi pubblici, la stampa, ma chiarire quei punti intorno ai quali era opportuno dissipare le incertezze che nell'applicazione della legge si erano incontrati, e assicurare l'attuazione di disposizioni rimaste in tutto o in parte inefficaci.

A questo scopo abbiamo mirato con le nostre proposte. Quando discuteremo i singoli articoli, esamineremo, col vivo desiderio di accoglierli, gli emendamenti che potranno essere presentati per migliorare e completare le nostre proposte. Noi siamo convinti di provvedere con queste leggi a quelle supreme necessità alle quali ci siamo ispirati nel presentarle, e abbiamo fiducia che per attuarle non ci verrà meno il concorso del Parlamento! (*Bravo! Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è differito a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dare lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Lucifero, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marineria sui ritardi che frappone l'Amministrazione della marineria nel concedere una parte di spiaggia necessaria alla costruzione d'una strada nel Comune di Meta.

« De Martino. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici circa la necessità di abbreviare la durata del viaggio sulla linea Napoli-Reggio Calabria.

« Triepi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere le cause che hanno determinata la sospensione dei lavori di ampliamento del porto di Amalfi.

« Mezzacapo. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente dei ministri per sapere come intenda assicurare la piena e completa esecuzione delle leggi 4 marzo e 18 dicembre 1898 intese ad assicurare a tutti i veterani bisognosi delle guerre del 1848-49 un tenue assegno vitalizio.

« Caldesi, Barzilai. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se intenda di impartire istruzioni alle Intendenze affinchè la vendita del sale pastorizio segua secondo le norme del regolamento 1869: ed inoltre se voglia favorirla facoltizzandovi tutte le Società agrarie, semplificando le disposizioni regolamentari e ribassando il prezzo.

« Morpurgo, Chiaradia, Pascolato, Freschi, De Asarta, Luzzatto Riccardo, Celotti, Gregorio Valle, Girardini. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione. Quanto all'interpellanza, l'onorevole ministro delle finanze dichiarerà a suo tempo se e quando intenda accettarla.

La seduta termina alle ore 18.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione in prima lettura del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge di pubblica sicurezza ed all'Editto sulla stampa. (143). (*Urgenza*).

Prima lettura dei seguenti disegni di legge:

3. Obblighi dei militari in congedo appartenenti al personale ferroviario, postale e telegrafico. (144). (*Urgenza*).

4. Sui delinquenti recidivi. (145). (*Urgenza*).

Discussione dei disegni di legge:

5. Aumento delle Congruè parrocchiali; Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle sopresse Chiese ricettizie e Comunità curate; Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante nel patrimonio delle sopresse corporazioni religiose (14) (n. 399 della 1^a Sessione).

6. Costituzione in comune autonomo della frazione Bagni di Montecatini. (55)

7. Cessione definitiva di alcune aree marittime al Municipio di Palermo (39) (già 260 della 1^a Sessione).

8. Sull'autonomia delle Università, Istituti e Scuole superiori del Regno. (*Urgenza*) (20).

9. Collocamento a disposizione dei Prefetti del Regno (*Approvato dal Senato*) (118).

10. Provvedimenti definitivi sugli Istituti di previdenza ferroviari (110) (246 della 1^a Sessione).

11. Prestiti per esecuzione di opere concernenti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili. (32).

12. Riforma del procedimento sommario (15) (n. 207 della 1^a Sessione).

13. Convenzione colla Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione della città e dei territori del Benadir e del rispettivo Hinterland (34) (n. 220 della 1^a Sessione).

14. Modificazioni alla legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari (108) (n. 193 della 1^a Sessione).

15. Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati. (94).

16. Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopolî dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortunî sul lavoro. (105)

17. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale (17) (n. 88 della 1^a Sessione).

18. Modificazioni agli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica (48) (n. 90 della 1^a Sessione).

19. Aggregazione del Comune di Bentioglio alla pretura di S. Giorgio di Piano (30) (n. 243 della 1^a Sessione).

20. Lotteria a favore del Comitato milanese per l'erezione di un monumento nel cimitero di Musocco (102) (n. 278 della 1^a Sessione).

21. Aggregazione del Comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolo Gerrei (53) (n. 262 della 1^a Sessione).

22. Aggregazione dei Comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano (109) (n. 242 della 1^a Sessione).

23. Modificazioni all'articolo 31 della legge

31 dicembre 1890, n. 7321, relativa agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (23)

24. Modificazione nelle norme che regolano le pensioni agli operai avventizi della Regia Marina (124) (*Urgenza*) (n. 148 della 1^a Sessione).

25. Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo « Garibaldi » in Tunisi. (33)

26. Seguito della discussione sul disegno di legge: Polizia sanitaria degli animali (93) (n. 131 della 1^a Sessione).

27. Svolgimento della seguente mozione del deputato Vischi ed altri: « La Camera invita l'onorevole ministro del tesoro d'invviare alla Giunta del bilancio per alligarsi al consuntivo già presentato, l'elenco di quei membri del Parlamento i quali percepiscono assegni di qualsiasi specie sul bilancio dello Stato. »

28. Aumento di stanziamento nello stato di

previsione del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed ampliamento degli istituti di chimica annessi alla Regia Università di Torino. (123).

29. Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, Province, Comuni e Consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898. (129)

30. Autorizzazione di spesa per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta. (120)

31. Concessione della naturalità italiana al principe Aslan d'Abro Pagratide. (152)

32. Provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni. (114)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1899 — Tip. della Camera dei Deputati.